



Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto internazionale penale

**Esecuzione in Italia delle pene
irrogate dai Tribunali penali internazionali**

Chiar.ma Prof.ssa Marina Mancini

RELATORE

Chiar.mo Prof. Rosario Salvatore Aitala

CORRELATORE

Arianna Cuculo

164743

CANDIDATO

Anno Accademico 2023 - 2024

INDICE

Introduzione	1
---------------------------	----------

Capitolo I: L'esecuzione delle pene irrogate dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia

Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Le disposizioni rilevanti dello Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia e del Regolamento di procedura e di prova.....	3
2. Le disposizioni rilevanti del Decreto-legge n. 544 del 1993 sulla cooperazione con il Tribunale per l'ex Jugoslavia	7
3. L'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Italia sull'esecuzione delle pene del Tribunale per l'ex Jugoslavia.....	7
4. La prassi.....	10
4.1 Il caso Jelisić.....	10
4.2 Il caso Krnojelac	12
4.3 Il caso Martinović	13
4.4 Il caso Naletilić.....	14
4.5 Il caso Nikolić.....	16

Capitolo II: L'esecuzione delle pene irrogate dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda.....

1. Le disposizioni rilevanti dello Statuto del Tribunale per il Ruanda e del Regolamento di procedura e di prova.....	18
2. Le disposizioni rilevanti della legge n. 181 del 2002 in materia di cooperazione con il Tribunale per il Ruanda	21
3. L'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Italia sull'esecuzione delle pene del Tribunale per il Ruanda.....	22
4. La prassi: il caso Ruggiu	25

Capitolo III: L'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte penale internazionale. 28

1. Le disposizioni rilevanti dello Statuto di Roma e del Regolamento di procedura e di prova 28

2. Le disposizioni rilevanti della legge n. 237 del 2012 35

3. La prospettiva di un accordo tra la Corte penale internazionale e l'Italia sull'esecuzione delle pene 37

Conclusioni.....Errore. Il segnalibro non è definito.**0**

Bibliografia.....Errore. Il segnalibro non è definito.**2**

Trattati internazionali.....Errore. Il segnalibro non è definito.**8**

Atti delle Nazioni UniteErrore. Il segnalibro non è definito.**8**

Legislazione italianaErrore. Il segnalibro non è definito.**9**

Giurisprudenza internazionale..... **50**

INTRODUZIONE

L'istituzione dei Tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda è stata una risposta alla necessità di garantire giustizia per crimini che hanno profondamente segnato la comunità internazionale. Il loro operato ha contribuito a consolidare il concetto di giurisdizione penale internazionale, aprendo la strada alla creazione della Corte Penale Internazionale (CPI), del cui Statuto sono oggi parti 125 Stati, tra cui l'Italia.

La presente tesi intende ricostruire il quadro normativo internazionale e interno che ha consentito l'esecuzione in Italia delle pene inflitte dai suddetti Tribunali *ad hoc* a sei individui, i cui casi saranno singolarmente esaminati, e il complesso di norme internazionali e interne che potrebbe in futuro permettere l'esecuzione in territorio italiano delle pene irrogate dalla Corte Penale Internazionale. Nel primo capitolo verranno analizzate le disposizioni normative concernenti l'esecuzione delle pene irrogate dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Sarà oggetto di studio il quadro giuridico previsto dallo Statuto del Tribunale e dal Regolamento di Procedura e di Prova, oltre alla disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 544 del 1993, che ha regolato la cooperazione dell'Italia con l'ICTY. Sarà poi esaminato l'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Italia del 1997, che ha stabilito le modalità di esecuzione delle pene nel nostro ordinamento. Infine, verranno approfonditi i casi concreti in cui l'Italia ha ospitato detenuti condannati dall'ICTY, tra cui il noto caso Jelisić. Il secondo capitolo sarà dedicato all'analisi della disciplina dell'esecuzione delle pene irrogate dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Dopo aver esaminato le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Procedura e di Prova, si analizzerà la normativa italiana, precisamente la Legge n. 181 del 2002, che ha disciplinato la cooperazione dell'Italia con l'ICTR. Sarà poi illustrato l'Accordo del 2004 tra l'Italia e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle pene, che ha portato al trasferimento in Italia di Georges Ruggiu nel 2008. Nel terzo e ultimo capitolo si approfondirà il tema dell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte Penale Internazionale. Si procederà innanzitutto all'esame delle disposizioni rilevanti dello Statuto e del Regolamento di Procedura e di Prova, per poi passare all'analisi delle disposizioni della Legge n. 237 del 2012 sull'esecuzione delle pene inflitte dalla CPI.

Infine, l'indagine si concentrerà sulle prospettive di un accordo tra l'Italia e la CPI sull'esecuzione delle pene, sul modello di quello concluso da altri Stati parti.

CAPITOLO I

L'ESECUZIONE DELLE PENE IRROGATE DAL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA

1. Le disposizioni rilevanti dello Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia e del Regolamento di procedura e di prova

Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - ICTY) fu istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 827 del 1993, con il compito di processare e punire i maggiori responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, commessi nell'ambito del conflitto all'epoca in corso nella ex Jugoslavia. Esso aveva sede all'Aja e ha cessato di funzionare il 31 dicembre 2017.

Dal 1° luglio 2013 è attiva la sezione del Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali, istituito dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 1966 del 2010, che ha il compito di proseguire e completare le attività affidate all'ICTY.

Lo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, all'art.24, indicava le pene che la Camera di primo grado poteva infliggere agli imputati giudicati colpevoli, limitandole alla sola reclusione. La durata della pena veniva stabilita tenuto conto della prassi generale seguita nella commisurazione delle pene detentive, nonché della gravità della violazione. Altro fattore considerato era la situazione personale del condannato. In aggiunta alla reclusione, la Camera di primo grado poteva ordinare la restituzione ai legittimi proprietari di tutti i beni e proventi acquisiti, anche con violenza, tramite la condotta criminale.¹

Lo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia era integrato da un Regolamento di Procedura e di Prova (Rules of Procedure and Evidence - R.P.P.), che i Giudici del Tribunale hanno adottato ai sensi dell'art.15 dello Statuto, allo scopo di disciplinare «*lo svolgimento della fase preliminare dei procedimenti, dei giudizi di primo grado e degli appelli, l'ammissione delle prove, la protezione delle vittime e dei testimoni e altre questioni appropriate*». La Regola 101 di tale Regolamento, licenziato l'11 febbraio 1994 e più volte emendato (30 gennaio 1995, 12 novembre 1997, 10 luglio 1998,

¹ Lo Statuto dell'ICTY è disponibile online all'indirizzo: <https://www.icty.org/en/documents/statute-tribunal>".

I dicembre 2000, 13 dicembre 2000), dedicata alle «Sanzioni», arricchiva l'art.24 dello Statuto, indicando alla Camera di Primo Grado, altri fattori di cui tener conto nella commisurazione della pena: qualsiasi circostanza aggravante; qualsiasi circostanza attenuante, inclusa la sostanziale cooperazione con il Procuratore prima o dopo la condanna; l'aver eventualmente già scontato, per lo stesso fatto criminoso, una pena imposta da un Tribunale di uno Stato, nella misura in cui tale pena era stata già espiata. Sempre la Regola 101 chiariva che la Camera di Primo Grado poteva infliggere anche una condanna alla reclusione a vita. Sia nell'ipotesi di condanna alla reclusione per un numero di anni limitato, sia nel caso di condanna all'ergastolo, ricorrendone la fattispecie, la pena irrogata doveva subire una decurtazione di un tempo pari alla durata della custodia in attesa della consegna al Tribunale ovvero del processo, anche in appello.²

L'ICTY, a differenza di uno Stato, non aveva forze di polizia e i suoi poteri coercitivi erano trascurabili. Non aveva nemmeno prigionieri. Più precisamente, l'ICTY era dotato esclusivamente di una struttura detentiva, centro di custodia cautelare, destinata ad ospitare solo gli individui accusati dalla Procura in attesa di processo o durante lo svolgimento del processo. L'Unità di Detenzione dell'ICTY (DU) era posta sotto la supervisione della Cancelleria del Tribunale e si trovava all'interno di un complesso carcerario olandese nel quartiere di Scheveningen, a L'Aia. L'Unità operava, nel rispetto delle Regole di Detenzione, in conformità con i più alti standard internazionali sui diritti umani per il trattamento dei detenuti, il cui benessere fisico ed emotivo, la loro dignità, è di fondamentale importanza, anche in attesa e nelle more del processo. Il programma di custodia prevedeva ospitalità in celle individuali che venivano aperte al mattino, ore di aria, esercizio fisico, assistenza medica di alto livello, terapia occupazionale, guida spirituale, formazione, visite e attività ricreative, condizioni adeguate alla preparazione della difesa. I detenuti avevano anche accesso a stazioni TV satellitari e stampa. Tutti i detenuti ricevevano lo stesso trattamento; i detenuti non venivano separati in base alla loro etnia, nazionalità, religione o classe. La prima persona ospitata nell'unità è stata Duško Tadić nell'aprile 1995. Da allora, più di 180 individui sono stati ivi detenuti, nella qualità di accusati di crimini di guerra o di testimoni.

² Il Regolamento di procedura e di prova dell'ICTY è disponibile online all'indirizzo: <https://www.icty.org/en/documents/rules-procedure-evidence>.

Va tenuto altresì presente che, poiché il conflitto nell'ex Jugoslavia era ancora in corso quando è stato costituito l'ICTY, era regola che i Paesi dell'ex Jugoslavia erano esclusi dalla possibilità di eseguire le sentenze dell'ICTY. Pertanto, il Tribunale doveva, come in molti altri aspetti del suo lavoro, fare affidamento sulla cooperazione degli Stati anche per l'esecuzione delle sue sentenze.³

Per quanto concerne l'esecuzione della pena, infatti, l'art. 27 dello Statuto prevedeva che la reclusione dovesse essere scontata in uno Stato selezionato dall'ICTY dalla lista degli Stati che avevano dato la propria disponibilità al Consiglio di Sicurezza ad accettare condannati del Tribunale e dovesse avvenire secondo il diritto interno dello Stato in questione, sotto la supervisione del Tribunale stesso.

La regola 103 del Regolamento di Procedura e di Prova, poi, specificava che il trasferimento del condannato dalla struttura detentiva del Tribunale nello Stato selezionato dovesse aver luogo il prima possibile, una volta decorso il termine per l'appello senza che questo fosse stato proposto. In caso contrario, il condannato restava nella struttura detentiva del Tribunale fino alla sentenza d'appello. In base alla regola 118, le pene irrogate dalla Camera d'appello dovevano essere eseguite immediatamente.

L'ICTY ha complessivamente giudicato 161 casi; 93 sentenze di condanna; 18 assoluzioni. Come meglio si esporrà in seguito, 5 degli imputati condannati sono stati trasferiti in Italia per l'espiazione della pena loro inflitta: Jelisić, Krnojelac, Martinović, Naletilić, Nikolić.⁴

Disposizioni specifiche erano previste nello Statuto riguardo alla grazia e alla commutazione della pena. L'art. 28 stabiliva che nel caso in cui un condannato avesse potuto usufruire della grazia o della commutazione della pena secondo le leggi dello Stato in cui scontava la pena, quest'ultimo era tenuto a informarne tempestivamente il Tribunale. Spettava al Presidente del Tribunale, previa consultazione con i giudici, deliberare in merito, attenendosi «agli interessi della giustizia e principi generali del diritto».

La Regola 125 del Regolamento di Procedura e di Prova stabiliva poi che il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto considerare, tra l'altro, «the gravity of the crime or crimes for which the prisoner was convicted, the treatment of similarly-situated

³ Informazioni tratte dal sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://www.icty.org/en/about/detention>.

⁴ Informazioni tratte dal sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases>.

prisoners, the prisoner's demonstration of rehabilitation, as well as any substantial cooperation of the prisoner with the Prosecutor».

A seguito della chiusura dell'ICTY, le funzioni in materia di grazia e commutazione della pena, già assegnate al Presidente dell'ICTY, sono svolte dal Presidente del Meccanismo, in base all'art.26 dello Statuto del Meccanismo, allegato alla Risoluzione 1966 del 2010. La decisione di accogliere o meno una richiesta si basa, oltre che sull'art. 26, sulla regola 151 del Regolamento di Procedura e Prova del Meccanismo e sulla Direttiva sulla Procedura per la Determinazione delle Richieste di Grazia, Commutazione della Pena e Liberazione Anticipata per le persone condannate da ICTR, ICTY o Meccanismo. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento e può essere avviata dallo Stato di esecuzione (“Notifica di Stato”) o tramite Petizione diretta dalla persona condannata. Al ricevimento di una richiesta – salvo diverse indicazioni del Presidente – se si tratta di una Notifica di Stato, la Cancelleria informa la persona condannata; nel caso di una Petizione diretta, invece, la Cancelleria chiede allo Stato di esecuzione di comunicare al Meccanismo l'eventuale idoneità del condannato ai benefici, conformemente alla normativa vigente. Il Presidente può richiedere alla Cancelleria di raccogliere ulteriori informazioni, quali i rapporti delle autorità competenti sul comportamento nel corso della detenzione, valutazioni psichiatriche o psicologiche, relazioni mediche sull'idoneità a scontare la pena, nonché un rapporto dettagliato in merito alla collaborazione con la Procura. La Cancelleria, d'ordine del Presidente, comunica tali informazioni, in una lingua comprensibile, alla persona condannata che potrà presentare eventuali osservazioni scritte in risposta. Se lo ritiene necessario, il Presidente può decidere di ascoltare il detenuto anche in collegamento video o telefonico, nonché decidere di richiedere o accettare contributi da parte di terzi. Il Presidente decide previa consultazione dei giudici della/e sezione/i di condanna che sono giudici del Meccanismo o, se nessuno di essi è giudice del Meccanismo, con almeno altri due giudici del Meccanismo. La decisione deve essere presa nel più breve tempo possibile e, a meno che il Presidente non decida diversamente, sarà resa pubblica. In casi di estrema urgenza, il Presidente può rinunciare alle fasi procedurali ed emettere immediatamente una decisione motivata. La Cancelleria trasmette la decisione del Presidente alle autorità competenti dello Stato di esecuzione, che la eseguono prontamente. Una copia della decisione viene trasmessa anche alla persona condannata. Qualora lo Stato di esecuzione

non sia d'accordo con la decisione del Presidente di non concedere la grazia e la commutazione della pena, ne informa il Meccanismo. Il Presidente, in consultazione con il Cancelliere, può decidere di ritirare la persona condannata dallo Stato di esecuzione e trasferirla in un altro Stato per scontare il resto della pena. La decisione del Presidente è definitiva e non è soggetta ad appello.⁵

2. Le disposizioni rilevanti del Decreto-legge n. 544 del 1993 sulla cooperazione con il Tribunale per l'ex Jugoslavia

Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di cooperazione con l'ICTY, stabilito dalla risoluzione istitutiva e dall'art. 29 dello Statuto, il 28 dicembre 1993 il Governo italiano adottò il Decreto-legge n. 544, recante «*Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia*», poi convertito dal Parlamento nella Legge n. 120 del 14 febbraio 1994.

Relativamente all'esecuzione della pena, l'articolo 7 prevedeva il riconoscimento della sentenza dell'ICTY da parte della Corte d'Appello di Roma, su richiesta del Ministro della Giustizia come condizione per l'esecuzione in Italia della pena inflitta. In ogni caso, la durata della pena non poteva superare i trent'anni di reclusione.

L'art. 8 poi stabiliva che la pena doveva essere eseguita secondo le norme italiane e che la supervisione dell'ICTY doveva esercitata tramite accordi con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

In base all'art. 9, il Ministro della Giustizia poteva proporre al Presidente dell'ICTY la concessione della grazia al condannato, nel caso lo ritenesse meritevole.

3. L'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Italia sull'esecuzione delle pene del Tribunale per l'ex Jugoslavia

L'Italia è stato il primo Stato a stipulare con l'ICTY un accordo sull'esecuzione delle pene da questo irrogate nel proprio territorio.⁶

⁵ Il Regolamento di procedura e di prova del Meccanismo e la Direttiva sopra citata sono online nel sito del Meccanismo all'indirizzo: <https://www.irmct.org/en/documents>.

⁶ Vedi il comunicato stampa dell'ICTY del 6 febbraio 1997, intitolato "Agreement with Italy on enforcement of sentences: a balanced compromise between international and domestic law", disponibile nel sito dell'ICTY, all'indirizzo: <https://www.icty.org/en/press/agreement-italy-enforcement-sentences-balanced-compromise-between-international-and-domestic>.

L'ICTY ha agito in nome e per conto delle Nazioni Unite, costituendo un organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza. L'Accordo è stato firmato all'Aja il 6 febbraio 1997. Esso è stato quindi ratificato dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento. Quest'ultimo ha autorizzato la ratifica con la Legge n. 207 del 7 giugno 1999, a cui sono allegate la versione inglese e quella italiana dell'Accordo. L'Accordo è poi entrato in vigore il 27 agosto 1999.⁷

Dopo l'Italia, hanno stipulato accordi sull'esecuzione delle pene con l'ICTY i seguenti Stati: Italia, Finlandia, Norvegia, Austria, Svezia, Francia, Spagna, Danimarca, Regno Unito, Belgio, Ucraina, Portogallo, Estonia, Slovacchia, Polonia, Albania.⁸

Per quanto concerne in particolare l'Accordo concluso dall'Italia, occorre menzionare innanzitutto l'art. 2, il quale prevede che le richieste di esecuzione della pena sul territorio italiano sono inviate al Governo italiano dal Cancelliere dell'ICTY, previa approvazione del Presidente del Tribunale. Il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la richiesta alle competenti autorità nazionali che decidono prontamente, in applicazione dell'art.7 del D.L. n.544/1993. Al condannato deve essere data informazione circa il contenuto dell'Accordo (art.4).

In sostanza, l'Accordo sostiene la primazia del Tribunale Internazionale: pur consentendo alla autorità giudiziaria nazionale un certo grado di flessibilità nell'esecuzione delle pene del Tribunale, stabilisce, invero, che l'autorità giudiziaria nazionale opera sotto la supervisione del Tribunale stesso. La prevalenza del Tribunale è sostenuta in termini indiretti nei 13 articoli dell'Accordo ed è affermata in modo inequivocabile dall'art. 3, il quale, in apertura, stabilisce che le autorità italiane devono attenersi alla durata delle pene inflitte dal Tribunale, non potendone modificare la lunghezza. Le condizioni di detenzione sono regolate dalla legislazione nazionale, ma il Tribunale mantiene poteri di controllo. Invero, il Ministro di Grazia e Giustizia deve informare il Presidente del Tribunale Internazionale che un condannato che sta espiando la pena in Italia è idoneo a misure non custodiali o attività lavorative al di fuori del carcere o può essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale. L'art. 3 comma IV stabilisce che, se il Presidente del Tribunale decide che il condannato non può essere

⁷ Informazione tratta dall'Archivio dei Trattati Internazionali Online del Ministero degli Affari Esteri italiano, disponibile all'indirizzo: <https://itra.esteri.it/Home/Search>.

⁸ Informazioni tratte dal sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://www.icty.org/sid/137>.

destinatario delle misure previste dall'art. 3 comma III, il condannato viene trasferito nuovamente sotto la custodia del Tribunale.

Allo stesso modo, l'art. 8 prevede la possibilità che una persona condannata possa beneficiare della grazia o della commutazione della pena prevista dalla legge italiana. Se il Presidente del Tribunale Internazionale reputa inapplicabile la concessione di tali misure, ne dà comunicazione al Ministro di Grazia e Giustizia, per il tramite del Cancelliere, e dispone il trasferimento del detenuto al Tribunale. Ancora l'art.3 stabilisce che le condizioni di detenzione negli Stati esecutori devono conformarsi agli standard internazionali, specificamente – come indicato già nel Preambolo -, alle Regole Minime Standard per il Trattamento dei Prigionieri, adottate dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC); al Corpo di Principi per la Protezione di tutte le Persone sotto qualsiasi Forma di Detenzione o Imprigionamento, adottato dall'Assemblea Generale; ai Principi Fondamentali per il Trattamento dei Prigionieri, adottati dall'Assemblea Generale.

L'art. 6 dell'Accordo fornisce una garanzia aggiuntiva di standard minimi prevedendo visite periodiche alle unità di detenzione da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR). Le conclusioni del CICR sono comunicate al Ministro di Grazia e Giustizia dello Stato esecutore e al Presidente del Tribunale. Quest'ultimo può richiedere che il Ministro riferisca in merito ad eventuali modifiche nelle condizioni di detenzione suggerite dal CICR.

L'art. 7 impone degli obblighi di informazione. Il Ministro di Grazia e Giustizia deve informare il Cancelliere se una persona condannata muore o evade, e, due mesi prima, del termine della pena. Stabilisce, inoltre, che il Presidente del Tribunale e il Ministro di Grazia e Giustizia devono consultarsi su tutte le altre questioni relative all'esecuzione della pena.

Alla cessazione dell'esecuzione delle pene è dedicato l'art.9. Il Tribunale Internazionale, a parte i casi in cui la pena cessa di diritto, può decidere in qualsiasi momento di terminare l'esecuzione della pena in Italia; in tal caso, il condannato sarà trasferito nuovamente al Tribunale o in un altro Stato. L'esecuzione della pena cessa immediatamente, non appena il Cancelliere trasmette alle autorità competenti italiane la decisione del Tribunale.

Ai sensi dell'Articolo 10, se l'esecuzione della pena diventa impossibile, per ragioni in punto di fatto o in punto di diritto, il Ministero di Grazia e Giustizia ne dà comunicazione pronta al Cancelliere, che si occupa di tutti gli adempimenti consequenziali, e dunque del trasferimento del condannato.

In ogni caso, il costo del trasferimento di una persona condannata da o verso l'Italia è a carico del Tribunale, ai sensi dell'Articolo 11. Tuttavia, tutti gli altri costi relativi all'esecuzione rimangono a carico dello Stato esecutore.

Di particolare rilevanza l'art.5, rubricato «Non bis in idem», principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, che ribadisce l'impossibilità di sottoporre in Italia, per fatti costituenti gravi violazioni al diritto internazionale, chi è stato già processato e condannato per i medesimi fatti dal Tribunale Internazionale.

4. La prassi

Sulla base dell'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Italia del 6 febbraio 1997, esaminato nel paragrafo precedente, cinque individui condannati dall'ICTY in via definitiva hanno scontato la pena in Italia. Si tratta di: Goran Jelisić, Milorad Krnojelac, Vinko Martinović, Mladen Naletilić, Dragan Nikolić.

4.1 Il caso Jelisić

Goran Jelisić è stato il primo individuo condannato dall'ICTY ad essere trasferito in Italia. Si tratta di un ex membro delle forze di polizia serbe che nel 1992 operava a Brčko, una città della Bosnia-Erzegovina nord-orientale, all'epoca sotto il controllo delle forze serbe.⁹

Jelisić è stato condannato dalla Camera di primo grado dell'ICTY nel 1999 a quaranta anni di reclusione per crimini di guerra (omicidio, trattamenti crudeli, saccheggio) e crimini contro l'umanità (omicidio e altri atti inumani), commessi tra l'altro

⁹ Informazioni tratte dal Case Information Sheet di Goran Jelisić, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: https://www.icty.org/x/cases/jelusic/cis/en/cis_jelusic.pdf.

nel campo di detenzione di Luka, dei quali si era dichiarato colpevole.¹⁰ La condanna è stata confermata dalla Camera d'appello nel 2001.¹¹

Il 29 maggio 2003, Goran Jelisić è stato trasferito in Italia per scontare la pena inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia.¹² Gli è stato riconosciuto il tempo trascorso in detenzione dal 22 gennaio 1998.

Nel 2021, il Presidente del Meccanismo Residuale Internazionale ha respinto la richiesta di Jelisić di concessione della liberazione anticipata (early release), l'istanza originaria e quella rinnovata, non avendo ancora scontato i due terzi della sua pena, nonostante la riduzione della pena di 405 giorni concessa dalle autorità italiane nel 2017, e non sussistendo circostanze eccezionali o convincenti che avrebbero potuto giustificare una liberazione anticipata in deroga alla regola dei due terzi. Per Goran Jelisić, su questi presupposti, la possibilità di riproporre la richiesta, si è presentata nel mese di settembre del 2024.¹³

In effetti, il 27 settembre 2024, dopo il suo trasferimento in Belgio, avvenuto il 18 aprile 2023, Jelisić ha ufficialmente presentato una nuova istanza di concessione della liberazione anticipata, con riferimento alla Regola 31(B) delle Regole di Procedura e Prove del Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali. Ad oggi, non risulta che la Presidente del Meccanismo, la giudice Graciela Gatti Santana, si sia pronunciata sull'istanza, che, pertanto, è ancora in attesa di una decisione.¹⁴

¹⁰ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, Judgment, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, Case No. IT-95-10, 14 December 1999, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/IT-95-10/JUD25R0000026160.doc>

¹¹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Chamber, Judgment, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, Case No. IT-95-10-A, 5 July 2001, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/IT-95-10-A/JUD30R0000034404.TIF>.

¹² Vedi il comunicato stampa dell'ICTY del 29 maggio 2003, intitolato "Goran Jelisić Transferred to Italy to Serve Prison Sentence", disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://www.icty.org/en/sid/8239>.

¹³ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Chamber, Judgment, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, Case No. MICT-14-63-ES, 11 March 2021, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Decision/NotIndexable/MICT-14-63-ES/MS53849R0000637523.pdf>.

¹⁴ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Chamber, Judgment, *Prosecutor v. Goran Jelisić*, Case No. MICT-14-63-ES, 27 February 2025, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: https://www.irmct.org/sites/default/files/case_documents/REGISTRAR-SUBMISSION-OF-AN-APPLICATION-FOR-EARLY-RELEASE-RECEIVED-FROM-GORAN-JELISIC.pdf.

4.2 Il caso Krnojelac

Milorad Krnojelac, noto anche come "Mićo", è stato comandante del campo di detenzione serbo "Kazneno-Popravni Dom" (KP Dom) a Foča, in Bosnia-Erzegovina, dall'aprile 1992 all'agosto 1993. Prima della guerra, era insegnante di matematica nella scuola primaria e aveva il grado di capitano di prima classe nell'esercito nazionale jugoslavo (JNA).¹⁵

Milorad Krnojelac, nella sua qualità, aveva informazioni sufficienti per rendersi conto della illegalità delle detenzioni; era conscio che i detenuti non serbi venivano deportati; sapeva o aveva motivo di sapere che i suoi subordinati torturavano i detenuti, che li pestavano, li uccidevano; aveva notizia che le condizioni nel KP Dom erano brutali. Milorad Krnojelac era consapevole del fatto che le sue azioni o omissioni contribuivano in modo sostanziale al perdurare di queste condizioni, e, anzi, incoraggiavano i principali responsabili a mantenerle, pur tuttavia, non ha condotto alcuna indagine e non ha intrapreso alcuna azione per impedirlo.

Il processo di primo grado a Milorad Krnojelac è iniziato il 30 ottobre 2000

Krnojelac è stato giudicato colpevole dalla Camera di Primo Grado dell'ICTY, il 15 marzo 2002, dei crimini contro l'umanità di persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi (in quanto responsabile diretto e superiore gerarchico) e di atti inumani (in quanto superiore gerarchico) nonché del crimine di guerra di trattamenti crudeli (in quanto responsabile diretto e superiore gerarchico) ed è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione.¹⁶

La Difesa e l'Accusa hanno presentato ricorso contro la sentenza, rispettivamente il 12 aprile 2002 e il 15 aprile 2002.

La Camera d'Appello, presieduta dal Giudice Claude Jorda, il 17 settembre 2003, ha aumentato la pena a 15 anni di reclusione, riconoscendolo colpevole anche di torture e omicidi sia come crimini di guerra che come crimini contro l'umanità.¹⁷

¹⁵ Informazioni tratte dal Case Information Sheet di Milorad Krnojelac, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: https://www.icty.org/x/cases/kjnojelac/cis/en/cis_kjnojelac_en.pdf.

¹⁶ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber II, Judgment, *Prosecutor v. Milorad Krnojelac*, Case No. IT-97-25-T, 15 March 2002, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://www.icty.org/x/cases/kjnojelac/tjug/en/krn-tj020315e.pdf>.

¹⁷ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeals Chamber, Judgment, *Prosecutor v. Milorad Krnojelac*, Case No. IT-97-25-A, 17 September 2003, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://www.icty.org/x/cases/kjnojelac/acjug/en/krn-aj030917e.pdf>.

L'11 aprile 2006, Milorad Krnojelac è stato trasferito in Italia per scontare il resto della pena. Gli è stato riconosciuto il tempo già scontato dal 15 giugno 1998. Durante il periodo di detenzione in Italia, ha beneficiato di una riduzione di pena pari a 810 giorni, concessa ai sensi dell'articolo 54 dell'Ordinamento Penitenziario Italiano, per aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.¹⁸

Il 18 novembre 2008, il legale di Krnojelac ha presentato la sua quarta domanda confidenziale di liberazione anticipata: le prime tre erano state tutte respinte.

Il 9 luglio 2009, Krnojelac ha ottenuto la liberazione anticipata, riconosciuta in virtù della buona condotta e della partecipazione attiva al percorso rieducativo. Non risulta che abbia ottenuto la grazia o la commutazione della pena.¹⁹

4.3 Il caso Martinović

Vinko Martinović, noto anche come "Štela", era un tassista prima della guerra e subordinato a Mladen Naletilić, noto come Tuta. Durante il conflitto, comandava il gruppo di Antiterrorismo "Mrmak", detto "Vinko Skrobo", che operava all'interno del battaglione "Kažnjenička bojna" (battaglione dei condannati), sotto l'egida dell'HVO (Consiglio croato di difesa).

Le accuse contro Martinović riguardavano gli eventi avvenuti nelle località di Jablanica, Mostar, Široki Brijeg, Ljubuški, Čapljina e Stolac, nel periodo compreso tra aprile 1993 e marzo 1994.²⁰

Martinović è stato giudicato colpevole di crimini contro l'umanità (omicidio, persecuzione e atti inumani), oltre che di infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

La Camera di Primo Grado dell'ICTY lo ha condannato a 18 anni di reclusione nel marzo 2003, pena confermata dalla Camera d'Appello. Le testimonianze di 84

¹⁸ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Order designating the State in which Milorad Krnojelac is to serve his prison sentence, *Prosecutor v. Milorad Krnojelac*, Case No. IT-97-25-ES, 30 January 2004, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Order/NotIndexable/IT-97-25-ES/ENF18R0000134860.TIF>.

¹⁹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Order issuing a public redacted version of the decision of the President on the application for pardon or commutation of sentence, Case No. IT-97-25-ES, 23 July 2009, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Order/NotIndexable/IT-97-25-ES/ENF71R0000272107.TIF>.

²⁰ Informazioni tratte dal Case Information Sheet di Vinko Martinović, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: https://www.icty.org/case/naletilic_martinovic.

sopravvissuti hanno contribuito a delineare il quadro delle atrocità compiute da Martinović, tra cui deportazioni forzate, utilizzo di scudi umani e omicidi.²¹

L'8 maggio 2008, Vinko Martinović è stato trasferito in Italia per scontare il resto della pena nel carcere di Ancona. Durante la detenzione, ha beneficiato di una riduzione di pena pari a un terzo della condanna iniziale, grazie alla buona condotta e alla partecipazione al programma rieducativo.²²

Il 16 dicembre 2011, con decisione resa pubblica il 9 gennaio 2012, Martinović ha ottenuto la liberazione anticipata.²³

Il direttore del carcere di Ancona ha attestato che Martinović era “in buona parte riabilitato”, elemento che ha contribuito alla decisione di concedergli i benefici. Il 1° febbraio, Martinović è ritornato a Sarajevo con un volo regolare da Budapest, per poi proseguire verso Mostar, dove sembra aver ripreso possesso della propria vita.

Non risulta che abbia ottenuto la grazia o la commutazione della pena.

4.4 Il caso Naletilić

Mladen Naletilić, noto anche come "Tuta", è stato il fondatore e comandante del “Kažnjenička Bojna” (Battaglione dei Condannati), un'unità composta da circa 200-300 soldati con sede a Mostar, operante sotto l'egida del Consiglio Croato di Difesa (HVO).

Le accuse contro Naletilić riguardavano crimini commessi contro i musulmani di Bosnia a Mostar e in altre località della Bosnia-Erzegovina, tra l'aprile 1993 e il gennaio 1994.²⁴

²¹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Judgment, *Prosecutor v. Mladen Naletilić and Vinko Martinović*, Case No. IT-98-34-T, 31 March 2003, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/IT-98-34/JUD14R0000218698.tif>.

²² International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Order designating the State in which Vinko Martinović, is to serve his prison sentence, *Prosecutor v. Vinko Martinović*, Case No. IT-98-34-ES, 11 March 2008, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Order/NotIndexable/IT-98-34-ES/ENF56R2000253282.pdf>.

²³ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Decision of the President on early release of Vinko Martinović, *Prosecutor v. Vinko Martinović*, Case No. IT-98-34-ES, 16 December 2011, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Decision/NotIndexable/IT-98-34-ES/ENF56R2000428454.pdf>.

²⁴ Informazioni tratte dal Case Information Sheet di Mladen Naletilić, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: https://www.icty.org/case/naletilic_martinovic.

Naletilić è stato giudicato colpevole in primo grado di crimini contro l'umanità (persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi, e torture), oltre che di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra (tortura, trasferimento illegale di civili, saccheggio di proprietà e lavoro illegale).

La Camera di Primo Grado dell'ICTY lo ha condannato a 20 anni di reclusione il 31 marzo 2003, evidenziando la gravità delle torture inflitte personalmente da Naletilić, come il pestaggio di un giovane sui genitali e sul viso, oltre alle condizioni disumane imposte ai prigionieri.²⁵

Naletilić ha presentato appello contro la sentenza di condanna, il 29 aprile 2003. Anche la Procura ha presentato il suo appello il 1° maggio 2003.

La Camera d'Appello ha annullato, in parte, alcune delle condanne pronunciate dalla Trial Chamber nei confronti di Naletilić. Tuttavia, tenendo conto delle particolari circostanze del caso, della forma e del grado di partecipazione degli imputati ai crimini affermati in appello, e della gravità di tali crimini, la Camera d'Appello ha ritenuto che le pene inflitte dalla Trial Chamber agli imputati rientrassero nel *range* della ragionevolezza. La Camera d'Appello, il 3 maggio 2006, ha dunque confermato la sentenza di primo grado, respingendo la maggior parte dei motivi d'appello presentati sia dalla difesa che dall'accusa.²⁶

Il 24 aprile 2008, Mladen Naletilić è stato trasferito in Italia per scontare il resto della pena. Durante la detenzione in Italia, ha beneficiato della riduzione della pena in virtù della buona condotta e della partecipazione al programma rieducativo.²⁷

²⁵ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Judgment, *Prosecutor v. Mladen Naletilić and Vinko Martinović*, Case No. IT-98-34-T, 31 March 2003, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/IT-98-34/JUD14R0000218698.tif>.

²⁶ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeal Judgment, *Prosecutor v. Mladen Naletilić and Vinko Martinović*, Case No. IT-98-34-A, 3 May 2006, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/IT-98-34-A/JUD155R0000152042.TIF>.

²⁷ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Order designating the State in which Mladen Naletilić is to serve his prison sentence, *Prosecutor v. Mladen Naletilić*, Case No. IT-98-34-ES, 11 March 2008, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Order/NotIndexable/IT-98-34-ES/ENF57R2000253312.pdf>.

Il 29 novembre 2012 (con decisione resa pubblica il 26 marzo 2013), Naletilić ha ottenuto la liberazione anticipata, riconosciuta in base alla normativa italiana che prevede sconti di pena per buona condotta.²⁸

La decisione di concedere la liberazione anticipata è stata presa sulla base della buona condotta dimostrata durante la detenzione e del percorso di riabilitazione riconosciuto dalle autorità italiane e dal Presidente dell'ICTY.

Non risulta che abbia ottenuto la grazia o la commutazione della pena.

4.5 Il caso Nikolić

Dragan Nikolić, noto anche come "Jenki", è stato il comandante del campo di detenzione di Sušica nella municipalità di Vlasenica, in Bosnia-Erzegovina orientale, dall'inizio di giugno 1992 sino alla chiusura del campo a fine settembre 1992. Durante questo periodo, Nikolić esercitò un controllo diretto sui prigionieri, tra cui civili bosniaci musulmani e altri non serbi, detenuti in condizioni disumane.²⁹

Nikolić è stata la prima persona a essere incriminata per crimini di guerra nell'ex Jugoslavia. L'atto d'accusa iniziale fu confermato il 4 novembre 1994.

Nikolić fu arrestato dalla Forza di stabilizzazione multinazionale (SFOR) in Bosnia-Erzegovina il 20 aprile 2000 e trasferito al Tribunale il 21 aprile 2000.

Nikolić è stato quindi processato e condannato dalla Camera di Primo Grado dell'ICTY, a 23 anni di reclusione il 18 dicembre 2003, per i crimini contro l'umanità di persecuzione, omicidio, stupro e tortura, dei quali si era dichiarato colpevole.³⁰

Il 16 gennaio 2004, Nikolić ha presentato appello contro la sentenza. La Camera d'Appello ha emesso la sua sentenza il 4 febbraio 2005 concedendo una riduzione della pena da 23 a 20 anni di reclusione.³¹

²⁸ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Decision of the President on early release of Mladen Naletilić, *Prosecutor v. Mladen Naletilić*, Case No. IT-98-34-ES, 26 March 2013, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Decision/NotIndexable/IT-98-34-ES/ENF57R0000400443.pdf>.

²⁹ Informazioni tratte dal Case Information Sheet di Dragan Nikolić, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: https://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/cis/en/cis_nikolic_dragan.pdf.

³⁰ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Sentencing Judgement, *Prosecutor v. Dragan Nikolić*, Case No. IT-94-2-S, 18 December 2003, disponibile nel sito dell'ICTY all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/scasedocs/case/IT-94-2#trialJudgement>.

³¹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Appeal Judgment, *Prosecutor v. Dragan Nikolić*, Case No. IT-94-2-A, 4 February 2005, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo:

Il 21 giugno 2006, Dragan Nikolić è stato trasferito in Italia per espiare il resto della pena. Gli è stato riconosciuto il tempo già trascorso dal 20 aprile 2000.³²

Durante la detenzione in Italia, ha beneficiato di una riduzione della pena grazie alla buona condotta e alla partecipazione al programma rieducativo.

Il 20 agosto 2013, Nikolić ha ottenuto la liberazione anticipata, concessa in base alla normativa italiana, considerando la buona condotta dimostrata e il percorso di riabilitazione riconosciuto dalle autorità italiane e dal Presidente dell'ICTY.³³

Non risultano concessioni di grazia o commutazione della pena.

<https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/IT-94-2-A/JUD134R0000111475.TIF>.

³² International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Order designating the State in which Dragan Nikolić is to serve his prison sentence, *Prosecutor v. Dragan Nikolić*, Case No. IT-94-02-ES, 31 May 2006, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Order/NotIndexable/IT-94-2-ES/ENF42R0000156531.TIF>.

³³ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Decision of President on early release of Dragan Nikolić, *Prosecutor v. Dragan Nikolić*, Case No. IT-94-2-ES, 16 January 2014, disponibile nel sito del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Decision/NotIndexable/IT-94-2-ES/ENF42R0000406523.pdf>.

CAPITOLO II

L'ESECUZIONE DELLE PENE IRROGATE DAL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA

1. Le disposizioni rilevanti dello Statuto del Tribunale per il Ruanda e del Regolamento di Procedura e di Prova

Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR) fu istituito con la risoluzione 955 del 1994 per processare e punire i maggiori responsabili del genocidio, dei crimini contro l'umanità e delle violazioni gravi dell'art. 3 comune delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del II Protocollo addizionale del 1977, commesse nel territorio del Ruanda da chiunque e nel territorio degli Stati confinanti con il Ruanda da cittadini ruandesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1994. L'ICTR aveva sede ad Arusha, in Tanzania, e ha cessato di funzionare il 31 dicembre 2015.

Dal 1° luglio 2012 è in funzione la sezione del Meccanismo Residuale Internazionale per i Tribunali Penali, istituito dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 1966 del 2010, che ha il compito di proseguire e completare le attività affidate all'ICTR.

Al pari di quanto stabiliva l'art. 24 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, in base all'art.23 dello Statuto, la Camera di Primo Grado del Tribunale poteva applicare solo pene detentive. In aggiunta, la Camera aveva facoltà di disporre la restituzione, in favore dei legittimi proprietari, dei beni e proventi ottenuti con la condotta criminale, anche con l'uso di violenza.³⁴

Nella commisurazione della pena detentiva, mentre l'ICTY, sempre a mente dell'art. 24 dello Statuto, doveva tener conto della prassi dei Tribunali dell'ex Jugoslavia, l'ICTR, in base a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1, doveva tener conto della prassi generale seguita in Ruanda nell'ambito di sentenze di condanna alla reclusione.

Ad entrambi i Tribunali era fatto obbligo di valutare altresì la gravità del reato e la condizione personale del condannato

Ai sensi della Regola 101 del Regolamento di Procedura e di Prova dell'ICTR, che ha tenore identico all'art. 101 del Regolamento di Procedura e di Prova dell'ICTY, la

³⁴ Lo Statuto dell'ICTR è disponibile online all'indirizzo: <https://unictr.irmct.org/en/documents>.

pena poteva essere limitata ad un certo numero di anni oppure l'imputato riconosciuto colpevole poteva essere condannato alla reclusione a vita. Nel determinare la misura della pena, la Camera doveva tener conto della prassi generale seguita nei Tribunali ruandesi, della gravità del reato, della condizione del condannato, così come previsto nell'art. 23 dello Statuto, e di altri fattori, quali: circostanze aggravanti; circostanze attenuanti; collaborazione con il Procuratore. La pena, inoltre, doveva essere ridotta, per il periodo corrispondente, se il condannato aveva scontato una parte della pena in qualsiasi Stato, ovvero in caso di detenzione in custodia.³⁵

Il principio dell'esecuzione delle pene stabilite dai Tribunali Penali internazionali così come per l'ICTY, anche per l'ICTR, si basava sulla collaborazione tra gli Stati e il Tribunale stesso. In effetti, anche questo Tribunale non era dotato di un sistema carcerario vero e proprio, ma disponeva soltanto di una struttura detentiva temporanea, destinata ad ospitare esclusivamente gli individui in attesa di processo, ovvero sottoposti a giudizio, fino alla conclusione dei loro procedimenti giudiziari.

La struttura di detenzione autonoma dell'ICTR (UNDF) è stata la prima nella storia delle Nazioni Unite (UNDF). Aveva sede ad Arusha, in Tanzania. Il complesso, contenente cinquantasei celle, ha ospitato molti imputati e ha operato sempre in conformità agli standard internazionali.³⁶

Per quanto concerne l'esecuzione della pena, l'art. 26 dello Statuto dell'ICTR prevedeva che la reclusione dovesse essere scontata in Ruanda o in un altro Stato selezionato dal Tribunale dalla lista degli Stati che aveva dato la propria disponibilità al Consiglio di Sicurezza ad accettare condannati del Tribunale e dovesse avvenire secondo il diritto interno dello Stato in questione, sotto la supervisione del Tribunale stesso. Questa designazione non poteva essere impugnata dal condannato, anche se, in alcuni casi, il Tribunale poteva considerare le preferenze personali del detenuto, la vicinanza ai familiari o la conoscenza della lingua del paese di esecuzione. Stante la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, gli Stati che accettavano il trasferimento del condannato ai fini dell'esecuzione di una sentenza erano responsabili della esatta espiatione della pena, ma potevano rifiutare la cooperazione, nel caso emergesse che la condanna era il risultato di una flagrante negazione della giustizia.

³⁵ Il Regolamento di Procedura e di Prova dell'ICTR è disponibile online all'indirizzo: <https://unictr.irmct.org/en/documents>.

³⁶ Informazioni disponibili all'indirizzo: <https://unictr.irmct.org/en/tribunal/defence>.

Tutti gli Stati di esecuzione dovevano rispettare le norme minime di trattamento dei prigionieri stabilite dalle Nazioni Unite, che includono diritti fondamentali come l'accesso a cure mediche, all'aria aperta, e la protezione contro trattamenti disumani o degradanti.

La regola 103 del Regolamento di Procedura e di Prova, poi, specificava che il trasferimento del condannato dalla struttura detentiva dell'ICTR ad un penitenziario ruandese o di altro Stato selezionato dovesse aver luogo il prima possibile, una volta decorso il termine per l'Appello senza che questo fosse stato proposto. In caso contrario, il condannato restava nella struttura detentiva del Tribunale fino alla sentenza d'Appello. In base alla regola 119, le pene irrogate dalla Camera d'Appello dovevano essere eseguite immediatamente.

Tale disciplina non si discosta dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Procedura e di Prova dell'ICTY.

Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda ha condannato complessivamente 62 individui per i crimini commessi nel 1994 in Ruanda. Le condanne sono state pronunciate per crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

Come si vedrà in seguito, tra questi 62 condannati, uno ha scontato una parte della sua pena in Italia. Ciò evidenzia che l'ICTR, attraverso accordi con diversi Stati, ha garantito l'esecuzione delle pene detentive in vari Paesi che si sono resi disponibili ad accogliere i condannati, assicurando così l'effettiva applicazione delle sentenze emesse dal Tribunale.³⁷

Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, la persona detenuta poteva beneficiare della grazia o della commutazione della pena, ove previsto dalla legge vigente nello Stato in cui era in corso l'esecuzione della pena. Lo Stato interessato aveva l'obbligo di notificare tale circostanza al Presidente del Tribunale internazionale per il Ruanda che, sentiti i giudici, decideva in merito, tenendo presenti gli interessi della giustizia e nel rispetto dei principi generali del diritto.

Anche su questo punto, la disciplina contenuta nello Statuto dell'ICTR è identica alla regolamentazione introdotta con l'art.28 dello Statuto dell'ICTY.

A seguito della chiusura del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e della creazione del Meccanismo Internazionale Residuale per i Tribunali Penali (IRMCT), le

³⁷ Informazioni disponibili all'indirizzo: <https://unictr.irmct.org/en/tribunal>.

funzioni in materia di grazia e di commutazione della pena, così come tutte le altre funzioni, già assegnate al Presidente dell'ICTR, così come quelle in capo al Presidente dell'ICTY, sono state assunte dal Presidente del Meccanismo. È quanto stabilisce l'art.26 dello Statuto del Meccanismo, allegato alla Risoluzione 1966 del 2010, istitutiva del Meccanismo. Anche il Presidente del Meccanismo decide, a seguito della segnalazione da parte dello Stato in cui il condannato è detenuto, sulla base degli interessi della giustizia e dei principi generali del diritto.³⁸

2. Le disposizioni rilevanti della legge n. 181 del 2002 in materia di cooperazione con il Tribunale per il Ruanda

Al fine di assicurare l'adempimento da parte dell'Italia dell'obbligo di cooperazione con il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, stabilito dalla risoluzione istitutiva e dall'art. 28 dello Statuto, fu emanata la Legge 2 agosto 2002, n. 181, recante *“Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini”*.³⁹

Per quanto concerne l'esecuzione in Italia delle pene inflitte dall'ICTR, le disposizioni rilevanti sono contenute negli artt. 7, 8 e 9.

Come l'art. 7 del decreto legge 544/1993, l'art. 7 della legge 181/2002, prevedeva quale condizione per l'esecuzione in Italia di una pena inflitta dall'ICTR, il riconoscimento della relativa sentenza da parte della Corte di Appello di Roma. A tal fine, il Ministro della Giustizia trasmetteva la richiesta al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, il quale promuoveva il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello.

Il riconoscimento poteva essere concesso solo se non ricorrevano le condizioni ostative previste dal comma 2 dell'articolo 7. Tra queste, vi era la necessità che il fatto per cui era stata emessa la sentenza fosse considerato reato anche dalla legge italiana, ritenendo irragionevole l'espiazione di una pena in Italia per un crimine non contemplato dall'ordinamento giuridico interno. Inoltre, non si poteva dar corso al riconoscimento se la sentenza resa dal Tribunale internazionale non era divenuta irrevocabile; se la stessa

³⁸ La Risoluzione 1966 del 22 dicembre 2010 è disponibile online all'indirizzo: https://www.irmct.org/sites/default/files/documents/101222_sc_res1966_statute_en.pdf.

³⁹ Legge 2 agosto 2002 n. 181, in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2002 n. 190.

conteneva disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico; se per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona era stata pronunciata nello Stato sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio del «*ne bis in idem*».

La Corte di Appello di Roma decideva con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e in applicazione dell'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale, il quale disciplina il procedimento di estradizione.

Spettava alla Corte di Appello di Roma, altresì, determinare la pena da eseguire nel territorio italiano e, a tal fine, la pena detentiva stabilita dall'ICTR doveva essere convertita nella pena della reclusione. L'articolo 7 della legge 2 agosto 2002, n. 181, è stato successivamente novellato con la legge 64/2006 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze dell'ICTR. La modifica introdotta vincola la Corte di Appello di Roma, competente a pronunciare il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Internazionale, alla durata della pena da quest'ultimo stabilita. Viene quindi meno l'originario limite massimo di pena pari a 30 anni.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 181/2002, la pena doveva essere espiata secondo le leggi nazionali ed era consentita - essendo prevista dallo Statuto, il quale ha forza cogente - una supervisione da parte del Tribunale internazionale.

Proprio perché erano le leggi nazionali ad applicarsi, era il Ministro della Giustizia ad avanzare la proposta di grazia, ricorrendone in concreto i presupposti; tuttavia, essa veniva concessa - a norma dello Statuto - non dal Presidente della Repubblica, bensì dallo stesso Tribunale internazionale in persona del Presidente cui dovevano essere trasmessi gli atti della istruttoria espletata (art. 9).

La normativa ricalca la disciplina contenuta nel decreto legge 544/1993 relativo all'ICTY, illustrata nel primo capitolo.

3. L'Accordo tra le Nazioni Unite e l'Italia sull'esecuzione delle pene del Tribunale per il Ruanda

Come già avvenuto con l'ICTY, l'Italia ha stipulato con l'ICTR un accordo sull'esecuzione delle pene irrogate da quest'ultimo nel proprio territorio. Anche l'ICTR ha agito in nome e per conto delle Nazioni Unite, costituendo un organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza. L'Accordo è stato firmato a Roma il 17 marzo 2004. Esso è stato

quindi ratificato dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento. Quest'ultimo ha autorizzato la ratifica con la Legge n. 64 del 6 febbraio 2006, a cui sono allegata la versione inglese e quella italiana dell'Accordo.⁴⁰ L'Accordo è poi entrato in vigore il 25 maggio 2006.⁴¹

L'Accordo in questione ricalca sostanzialmente quello per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale per la ex Jugoslavia, esaminato nel Capitolo I.⁴²

La procedura per l'espiazione in Italia delle pene inflitte dall'ICTR è la stessa prevista per l'esecuzione delle pene stabilite dall'ICTY. In base all'art. 2 dell'Accordo del 2004, la richiesta al Governo italiano deve essere presentata dal Cancelliere del Tribunale per il Ruanda con l'approvazione del Presidente del Tribunale. Al momento della presentazione della richiesta, il Cancelliere fornisce al Ministro della Giustizia dello Stato richiesto, oltre ad una copia autenticata della sentenza definitiva, qualsiasi raccomandazione per il trattamento del condannato nello Stato richiesto e qualsiasi altra informazione rilevante per l'esecuzione della sentenza. Il Ministro della Giustizia trasmette la domanda alle autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione italiana e in particolare all'articolo 7 della Legge del 2 agosto 2002, n. 181. Ai sensi dell'art. 4, previa decisione di queste ultime, il Cancelliere prende le disposizioni appropriate per il trasferimento della persona condannata dal Tribunale alle autorità competenti dello Stato richiesto. Prima del suo trasferimento, la persona condannata deve essere informata dal Cancelliere del contenuto dell'Accordo.

L'art. 5 dispone che la persona condannata non può essere processata dinanzi a un Tribunale dello Stato richiesto per atti che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario ai sensi dello Statuto del Tribunale per il quale è già stato processato dal Tribunale.

L'art. 7 stabilisce poi che il Ministro della Giustizia deve notificare immediatamente al Presidente del Tribunale se la persona condannata è deceduta; se la persona condannata è fuggita dalla custodia; che mancano due mesi dal completamento della pena.

⁴⁰ Legge 6 febbraio 2006 n. 64, in *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2006 n. 53 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda".

⁴¹ Informazione tratta dall'Archivio dei Trattati Internazionali Online del Ministero degli Affari Esteri italiano, disponibile all'indirizzo: <https://itra.esteri.it/Home/Search>.

⁴² Legge 7 giugno 1999 n. 207, in *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1999 n. 151 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia".

Un elemento fondamentale dell'Accordo riguarda il rispetto dei diritti dei detenuti. I condannati trasferiti in Italia devono essere trattati in conformità con le leggi italiane, il che significa che essi godono degli stessi diritti riconosciuti ai detenuti italiani, compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, il diritto alle visite familiari e la protezione contro trattamenti inumani o degradanti. L'Italia, quindi, si assume la responsabilità di garantire condizioni di detenzione dignitose, in linea con le convenzioni internazionali sui diritti umani. Sono espressamente richiamate le disposizioni delle Regole minime standard per il trattamento dei detenuti, approvate dalle risoluzioni 663 (XXIV) del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977.⁴³ Si richiama inoltre il corpo di principi per la protezione di tutte le persone in qualsiasi forma di detenzione o reclusione, adottato dalla risoluzione 43/173 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1988.⁴⁴ Infine, si evidenziano i principi di base per il trattamento dei detenuti, adottati dalla risoluzione 45/111 dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1990.⁴⁵

Inoltre, l'Accordo stabilisce che il detenuto non possa essere trasferito in altre strutture penitenziarie di paesi terzi senza il consenso dell'ICTR, mantenendo così un controllo centralizzato sul destino dei condannati. Questa clausola risponde a preoccupazioni internazionali sul trattamento dei prigionieri e su possibili violazioni dei diritti umani in caso di trasferimenti non autorizzati.

Comunque, il Presidente del Tribunale e il Ministro della Giustizia si consultano su tutte le questioni relative all'esecuzione della sentenza, su richiesta di ciascuna.

L'art.8 dell'Accordo, rubricato «Grazia e commutazione della pena», stabilisce che, ove in base alla legislazione italiana, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro della Giustizia ne informa il Cancelliere. Il Presidente del Tribunale mantiene l'autorità finale in merito alla durata delle pene, e, in fatti, se, sentiti i giudici, considera non opportuna, la concessione dei benefici, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 dell'Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale. Questo aspetto dell'Accordo è

⁴³ United Nations Economic and Social Council, Resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and Resolution 2076 (LXII) of 13 May 1977.

⁴⁴ United Nations General Assembly, Resolution 43/173 of 9 December 1988, cit.

⁴⁵ United Nations General Assembly, Resolution 45/111 of 14 December 1990, cit.

cruciale per preservare l'integrità delle sentenze e assicurare che i responsabili di crimini gravi non beneficino di riduzioni della pena senza il consenso dell'organismo che ha emesso la condanna. Ciò rafforza il concetto di giustizia internazionale e impedisce che questioni politiche interne possano influenzare l'esecuzione delle pene.

La cessazione dell'esecuzione della sentenza in Italia è prevista dall'art. 10 quando la pena è stata scontata completamente; alla morte della persona condannata; in caso di concessione della grazia o di trasferimento del condannato in altro Stato o al Tribunale, su richiesta di quest'ultimo.

In base all'art. 11 il Tribunale per il Ruanda sopporta le spese relative al trasferimento della persona condannata da e verso lo Stato richiesto, a meno che le parti non concordino diversamente. Lo Stato richiesto paga tutte le altre spese sostenute per l'esecuzione della pena.

4. La prassi: il caso Ruggiu

Georges Ruggiu è stato l'unico condannato del Tribunale per il Ruanda trasferito in Italia per l'espiazione della pena in base all'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite del 2004, esaminato nel paragrafo precedente. Si tratta di un cittadino belga di origini italiane, che lavorava come speaker della Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTL), nei mesi in cui fu compiuto il genocidio ruandese.

Ruggiu venne arrestato il 23 luglio 1997 a Mombasa, in Kenya, durante un'operazione del Procuratore dell'ICTR, dagli agenti del Kenya Police Criminal Investigation Department.

L'accusa contro l'imputato del 30 settembre 1997 è stata firmata dal giudice Leunart Aspegren il 9 ottobre 1997.

Ruggiu è stato processato davanti all'ICTR, per due capi d'accusa: incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; persecuzione. Su entrambi i capi d'accusa, Ruggiu, dopo aver ritirato l'iniziale dichiarazione di innocenza presentata nell'ottobre del 1997, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a dodici anni di reclusione dalla Camera di Primo Grado nel 2000.⁴⁶

⁴⁶ International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, Judgement and sentence, *Prosecutor v. Georges Ruggiu*, Case No. ICTR-97-32-I, 1 June 2000, disponibile nel sito dell'ICTR all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Judgement/NotIndexable/ICTR-97-32/MS16131R0000533983.PDF>.

La sentenza non è stata appellata ed è divenuta definitiva.

La Camera di Primo Grado ha riconosciuto tra l'altro che, il 18 giugno 1994, Ruggiu aveva trasmesso su RTLM un annuncio in cui affermava che a Gitwe c'erano ancora Tutsi che non erano stati uccisi e ordinava di rafforzare i posti di blocco per impedire a chiunque di fuggire. La Camera ha stabilito che, a seguito di questa trasmissione, più di settanta famiglie, principalmente di etnia tutsi, furono uccise. La Camera ha rilevato altresì che Ruggiu aveva mandato in onda delle trasmissioni in cui sosteneva che la rivoluzione del 1959 non fosse ancora terminata e invitava la popolazione a eliminare i Tutsi.

La Camera di Primo Grado ha esaminato significativi precedenti legali relativi al reato di persecuzione, compresa la sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga relativamente a Julius Streicher, l'editore antisemita del settimanale "Der Stürmer", che aveva incitato la popolazione tedesca a perseguire attivamente il popolo ebraico.

Durante il genocidio del 1994 in Ruanda, i media, in particolare la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), giocarono un ruolo chiave nell'incitare alla violenza contro la popolazione Tutsi e gli Hutu moderati. Attraverso trasmissioni radiofoniche, la RTLM diffuse una propaganda che esortava all'odio etnico, fornendo dettagli sugli spostamenti delle vittime e usando linguaggio provocatorio per incoraggiare gli ascoltatori a prendere parte alle violenze.⁴⁷ Questo utilizzo dei media come strumento di genocidio divenne un aspetto centrale nelle indagini e nei processi del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.⁴⁸

La condanna di Ruggiu ha stabilito un precedente significativo per la responsabilità dei giornalisti e dei mezzi di comunicazione di massa nei crimini internazionali e ha contribuito a stabilire il principio secondo cui anche i giornalisti possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni quando utilizzano il potere mediatico per incitare alla violenza.

Dopo la condanna, Ruggiu è rimasto recluso nel centro di detenzione delle Nazioni Unite ad Arusha fino al 2008, quando è stato trasferito in Italia, per decisione del Presidente dell'ICTR.⁴⁹

⁴⁷ WERLE, JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, cit., pp. 800-805.

⁴⁸ SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 510-515.

⁴⁹ International Criminal Tribunal for Rwanda, Office of the President, Decision on the enforcement of sentence, *Prosecutor v. Georges Ruggiu*, Case No. ICTR-97-32-A26, 13 February 2008, disponibile nel sito

Il Presidente dell'ICTR ha fatto seguito alla sentenza resa dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Appello di Roma il 4 ottobre 2007, la quale, secondo quanto previsto nell'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 2004 sull'esecuzione delle pene irrogate dall'ICTR, ha dichiarato «il riconoscimento della sentenza ai fini dell'esecuzione della reclusione in Italia, emessa dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda in data 1° giugno 2000, con la quale Ruggiu Omar Georges è stato condannato a dodici anni di reclusione per genocidio e persecuzione per motivi razziali».

Ruggiu, che stava scontando l'ultimo anno della sua pena nel carcere di Voghera, è stato rilasciato anticipatamente il 21 aprile 2009.

Tuttavia, il rilascio è avvenuto in violazione dell'art. 27 dello Statuto del Tribunale Internazionale, il quale stabilisce chiaramente che solo il Presidente dell'ICTR può decidere su un rilascio anticipato di un condannato, indipendentemente dal luogo in cui la pena è stata scontata. In tal caso, infatti, la decisione è stata assunta dalle autorità italiane, senza nemmeno consultare il Tribunale, che pur aveva inviato ben due comunicazioni ufficiali al Ministro della Giustizia italiano, per chiedere che l'Italia notificasse prontamente al Tribunale qualsiasi rilascio anticipato a cui Ruggiu potesse avere diritto secondo la legge italiana, in modo da permettere al Presidente dell'ICTR di prendere una decisione definitiva in merito.⁵⁰

del Meccanismo Residuale Internazionale all'indirizzo:
<https://ucr.irmct.org/LegalRef/CMSDocStore/Public/English/Decision/NotIndexable/ICTR-97-32/MS44486R0000555706.PDF>.

⁵⁰ Informazioni disponibili all'indirizzo: <https://www.justiceinfo.net/en/21479-en-en-280509-ictritaly-genocide-convict-journalist-ruggiu-set-free-in-violation-of-ictr-statute1228612286.html>.

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE DELLE PENE IRROGATE DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

1. Le disposizioni rilevanti dello Statuto di Roma e del Regolamento di Procedura e di Prova

Lo Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002. Sono attualmente parti dello Statuto 125 Stati.⁵¹

La Corte Penale Internazionale si distingue dai Tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, così come dai Tribunali ibridi, per due motivi principali. Anzitutto, ha un carattere permanente; in secondo luogo, la sua giurisdizione non è limitata ai crimini internazionali commessi nell'ambito di un contesto geografico e temporale predeterminato.

Come per i Tribunali *ad hoc*, anche per la CPI, la cooperazione degli Stati è essenziale.

Tuttavia, mentre l'obbligo di cooperazione con i Tribunali *ad hoc* per la Jugoslavia e il Ruanda, creati dal Consiglio di Sicurezza ONU, gravava su tutti gli Stati membri dell'ONU, l'obbligo di cooperazione con la CPI vincola esclusivamente gli Stati che hanno ratificato o aderito allo Statuto di Roma. Solo se la giurisdizione della CPI è attivata dal Consiglio di Sicurezza ex art. 13, lett. b, dello Statuto, l'obbligo di cooperazione si estende a tutti gli Stati ONU, anche a quelli non aderenti alla CPI.⁵²

L'art. 77, par. 1, dello Statuto di Roma prevede che la Corte possa infliggere ai condannati la pena della reclusione per un numero specificato di anni, fino a trenta, o l'ergastolo. Quest'ultimo può essere imposto in casi straordinari, quando giustificato dalla gravità estrema del crimine e dalle circostanze individuali della persona condannata. In ogni caso, la Corte deve riesaminare la sentenza dopo venticinque anni per verificare se la pena debba essere ridotta (art.110). La Corte può ridurre la pena se constatata la presenza

⁵¹ Informazioni disponibili nel sito dell'Assemblea degli Stati parti della Corte Penale Internazionale all'indirizzo: <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>.

⁵² Vedi le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1593 (2005) sulla situazione in Darfur e 1970 (2011) sulla situazione in Libia.

di alcuni fattori specifici che includono la disponibilità iniziale e continuativa della persona a cooperare con la Corte, la sua assistenza volontaria che permette l'esecuzione delle sentenze e degli ordini della Corte, nonché fattori generali che stabiliscono un cambiamento significativo delle circostanze, sufficiente a giustificare la riduzione della pena. I criteri per la revisione della pena sono ulteriormente dettagliati nella Regola 223 che include, oltre alla «prospettiva della risocializzazione e del reinserimento con successo della persona condannata» (lettera b), un criterio del tutto tradizionale, la circostanza se «il rilascio anticipato della persona condannata potrebbe causare instabilità sociale significativa» (lettera c).

Significativa è l'esclusione della pena di morte, come negli Statuti dei Tribunali *ad hoc*.

Il par. 2 dell'art. 77 stabilisce che la CPI, in aggiunta alla pena detentiva, può aggiungere un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, e la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dalla condotta criminale, con salvezza dei diritti di terzi in buona fede. Per quanto riguarda la confisca, sono stati esclusi gli strumenti del crimine.

Il denaro e gli altri beni raccolti tramite multe o confische devono essere trasferiti a un Fondo Fiduciario, istituito per decisione dell'Assemblea degli Stati parte e destinato al beneficio delle vittime. Non è stato incluso alcun obbligo per gli Stati di eseguire direttamente multe e confische ordinate dalla Corte, per cui gli Stati sono liberi di decidere come dare attuazione a tali ordini sul proprio territorio.

Anche la CPI, come l'ICTY e l'ICTR, non dispone di un proprio carcere in cui i condannati possano scontare la pena e nemmeno di personale che possa gestire un sistema penitenziario, ma solo di un'unità di detenzione dove vengono custoditi coloro che sono in attesa del processo, della sentenza o di un trasferimento. Il centro di detenzione della CPI si trova all'interno dello stesso complesso carcerario olandese a Scheveningen, nella periferia de L'Aia, in cui è collocato il centro di detenzione dell'ITCY. Il Cancelliere della CPI ne ha la responsabilità generale e prende tutte le decisioni finalizzate ad una gestione efficiente e anche in ordine alla sicurezza, come previsto dalla Regola 90 del Regolamento della Corte. Il Cancelliere della CPI, nella consapevolezza che “tutti sono innocenti fino a prova contraria”, deve garantire il benessere mentale, fisico e spirituale dei detenuti, tenendo conto della loro diversità culturale. A tal fine, il programma

giornaliero del centro consente alle persone detenute di avere buoni pasti, accesso ad aria fresca, ad attività ricreative e sportive, alla biblioteca, alle televisione che riceve canali internazionali via satellite. Le persone detenute possono effettuare telefonate entro certi limiti e utilizzare computer per lavorare sulla propria difesa: ciascun detenuto ha un computer nella propria cella. Se necessario, viene offerta loro la possibilità di seguire corsi di formazione informatica.

Il detenuto ha, altresì, possibilità di comunicare con il rappresentante consolare o diplomatico del proprio Paese d'origine, tali contatti sono liberi e non possono essere monitorati dallo staff del centro di detenzione.

Inoltre, i detenuti hanno diritto a visite da parte di un ministro o consulente spirituale della loro religione o credo, per cui è prevista un'area dedicata all'interno del centro.

Se partecipano ad attività come la pulizia delle aree comuni e la cucina, possono assicurarsi una entrata e utilizzare il denaro guadagnato per inviarlo alle famiglie o per comprare cibo dall'esterno.

Con l'obiettivo di mantenere i legami familiari, il Cancelliere presta particolare attenzione alle visite dei familiari e del coniuge o partner dei detenuti; e può adottare misure per assistere la famiglia nelle procedure necessarie, se richiesto.

In virtù dell'accordo tra la CPI e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), concluso il 29 marzo 2006, il CICR, in qualità di autorità ispettiva, ha accesso illimitato e anche non annunciato al centro di detenzione, con lo scopo di esaminare il trattamento delle persone detenute, le loro condizioni di vita e il loro stato fisico e psicologico, in conformità agli standard internazionali.⁵³

Il numero massimo di detenuti che l'unità di detenzione ha mai ospitato è 14. A quel tempo, erano in corso diversi processi.

Nel luglio 2018, Justice Hub è riuscito a effettuare una rara visita al luogo in cui la Corte Penale Internazionale tiene i suoi detenuti.

L'art. 103, par. 1, lett. a), dello Statuto di Roma prevede che la pena della reclusione o dell'ergastolo inflitta dalla CPI sia espiata in uno Stato designato da quest'ultima e scelto dalla lista degli Stati che hanno dato la loro disponibilità ad accettare condannati della

⁵³ Il factsheet è disponibile online all'indirizzo: <https://www.iccpi.int/sites/default/files/iccdocs/PIDS/publications/DetentionCentreEng.pdf>.

Corte. Si tratta di una disposizione che ricalca quelle degli Statuti dei Tribunali *ad hoc*, con la differenza che in questi ultimi la disponibilità ad accettare condannati doveva essere comunicata al Consiglio di Sicurezza, di cui i due Tribunali erano organi sussidiari.

Questo sistema di esecuzione decentrato è stato criticato per la disparità nel trattamento dei prigionieri internazionali, poiché le condizioni carcerarie e i programmi di riabilitazione dipendono dalla qualità generale dei sistemi penitenziari nazionali e dalla sensibilità delle autorità carcerarie nazionali verso le esigenze dei detenuti.

In base all'art. 103, par. 1, lett. b), uno Stato, al momento di dichiarare la propria disponibilità ad accettare persone condannate, può porre delle condizioni, che devono essere concordate con la Corte. In ogni caso, come previsto dalla successiva lett. c), lo Stato che abbia dato la propria disponibilità ha l'opzione di rifiutare la designazione effettuata dalla Corte.

Ai sensi dell'art. 103, par. 3, dello Statuto, nel designare lo Stato di esecuzione, la Corte tiene conto di diversi elementi, tra cui i principi di equa distribuzione; l'ampia applicazione degli standard previsti dai trattati internazionali che regolano il trattamento dei detenuti la nazionalità e il parere del condannato. Né lo Statuto né le Regole di Procedura e Prova escludono la possibilità che la pena detentiva venga eseguita nello Stato di cui la persona condannata è cittadina

Gli Stati designati devono garantire che i condannati siano trattati in conformità agli standard minimi stabiliti dalle norme internazionali sui diritti umani, tra cui il diritto a condizioni di detenzione umane, assistenza medica adeguata, e la protezione da maltrattamenti o abusi.

Infine, l'art. 103, par. 4, dispone che se nessuno Stato viene designato, la pena viene espiata nei Paesi Bassi.

Il successivo art. 104, par. 1, chiarisce che la Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato. Parimenti (par. 2), la persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione. Ogni decisione sul punto spetta alla Corte.

Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'articolo 103 paragrafo 1, capoverso b), ai sensi dell'art. 105 dello Statuto, la pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati Parte che non possono in alcun caso modificarla. Il condannato, tuttavia, senza che lo Stato incaricato della esecuzione della pena possa

impedirlo, può chiedere alla Corte di rivedere la sua decisione di colpevolezza o la pena inflitta.

A mente dell'art. 106, l'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo e alla supervisione della Corte. Invero, le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione e devono essere conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili. Pertanto, esiste un'uguaglianza nella detenzione delle persone condannate dalla CPI e non è consentita alcuna discriminazione.

Lo Statuto della CPI regola anche la questione del trattamento della persona condannata una volta scontata la pena detentiva. In effetti, L'art. 107 stabilisce che, espiata la pena, una persona che non è cittadina dello Stato incaricato dell'esecuzione può essere trasferita, con spese a carico della Corte, secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in uno Stato che è tenuto ad accoglierla o in altro Stato che accetta di accoglierla tenendo conto delle sue preferenze, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere sul suo territorio.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, lo Stato di detenzione può altresì, sempre in applicazione della legislazione interna, estradare o consegnare il detenuto allo Stato che ha chiesto la sua estradizione o la sua consegna, a fini di giudizio o di esecuzione di una pena.

Infine, l'art. 108 dello Statuto non consente allo Stato di esecuzione della pena la sottoposizione a processo o il trasferimento ad un altro Stato del condannato per condotte precedenti alla consegna, a meno che la Corte non lo approvi. Un'eccezione a questa regola si applica quando la persona condannata rimane volontariamente per più di 30 giorni nel territorio dello Stato di esecuzione dopo la completa espiazione della pena o vi ritorna dopo averlo lasciato.

Le disposizioni dello Statuto di Roma sull'esecuzione delle pene detentive sono specificate in dettaglio dalle Regole 198-216 del Regolamento di Procedura e di Prova della Corte Penale Internazionale. Queste regole disciplinano gli aspetti pratici e giuridici relativi alla designazione degli Stati di esecuzione, al trasferimento dei detenuti, alla supervisione delle condizioni di detenzione e ai diritti delle persone condannate,

garantendo che l'esecuzione delle pene avvenga nel rispetto degli standard internazionali e dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto della CPI.

In particolare, in base alla Regola 199, tutte le funzioni assegnate alla Corte in materia di esecuzione delle pene e ogni responsabilità relativa alle questioni inerenti l'esecuzione delle pene, fatte salve diverse disposizioni, restano in carico alla Presidenza della Corte.

La lista degli Stati disponibili ad accettare condannati per scontare le pene inflitte dalla Corte Penale Internazionale è gestita e aggiornata dal Cancelliere della Corte, sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute dagli Stati Parte. Questo sistema garantisce una gestione trasparente e coordinata dell'esecuzione delle pene inflitte dalla CPI, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto di Roma e del Regolamento di Procedura e di Prova.

Precisa la Regola 200 che uno Stato non può essere incluso nella lista prevista dall'articolo 103, par. 1, se non concorda con le condizioni che tale Stato ha posto per la sua accettazione. La Presidenza può richiedere informazioni aggiuntive a tale Stato prima di prendere una decisione. Uno Stato che ha posto condizioni di accettazione può ritirare tali condizioni in qualsiasi momento. Qualsiasi modifica o aggiunta a tali condizioni deve essere confermata dalla Presidenza. Uno Stato può, in qualsiasi momento, informare il Cancelliere del suo ritiro dalla lista. Tale ritiro non influisce sull'esecuzione delle pene per le persone che lo Stato ha già accettato.

Attualmente, il numero di prigionieri della CPI che scontano la pena all'estero supera quello dei detenuti rimpatriati per scontare le proprie pene nei rispettivi Paesi d'origine. La distribuzione dei prigionieri della CPI ricalca il sistema di esecuzione decentrato dei Tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e il Ruanda: la tendenza è quella di designare Stati europei.

Dominic Ongwen, condannato dalla Corte Penale Internazionale per 61 capi d'accusa di crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi come comandante senior del gruppo ribelle “Lord’s Resistance Army” (LRA), è stato trasferito il 18 dicembre 2023 in una struttura carceraria in Norvegia per scontare la sua condanna a 25 anni. Il 20 giugno 2023, la Presidenza della CPI aveva chiesto a Ongwen di esprimere le sue preferenze tra gli Stati potenzialmente disposti a eseguire la pena. Ongwen ha scelto

la Norvegia, ritenendo le caratteristiche del sistema carcerario norvegese particolarmente adatte alla sua situazione personale.⁵⁴

Dopo Ahmad Al Faqi Al Mahdi e Bosco Ntaganda, Ongwen è il terzo condannato dalla CPI a scontare la pena in uno Stato europeo, e il primo a farlo in uno Stato nordico.

Il 29 agosto 2018, Ahmad Al Faqi Al Mahdi è stato trasferito in Scozia per scontare la sua pena detentiva. Al Mahdi è stato condannato a nove anni di carcere il 27 settembre 2016 dalla Camera di primo grado VIII per il crimine di guerra di aver diretto intenzionalmente attacchi contro edifici religiosi e storici a Timbuktu, Mali, nel giugno e luglio 2012.⁵⁵

Il 14 dicembre 2022, Bosco Ntaganda è stato trasferito in Belgio per scontare la sua pena detentiva presso il carcere di Leuze-en-Hainaut. L'8 luglio 2019, la Camera di primo grado VI della CPI ha dichiarato Bosco Ntaganda colpevole di 18 capi d'imputazione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi a Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, nel 2002-2003. Il 7 novembre 2019, Bosco Ntaganda è stato condannato a una pena complessiva di 30 anni di carcere. Il 30 marzo 2021, la Camera d'appello della CPI ha confermato il verdetto.⁵⁶

Thomas Lubanga Dyilo e Germain Katanga, entrambi avevano espresso la preferenza di scontare la pena nel loro Paese d'origine (Repubblica Democratica del Congo), citando come fattori rilevanti la nazionalità, il mantenimento dei legami familiari e l'integrazione nella comunità carceraria locale.

Il 19 dicembre 2015, Thomas Lubanga Dyilo e Germain Katanga sono stati trasferiti in una struttura carceraria nella Repubblica Democratica del Congo ("RDC") per scontare le rispettive pene detentive. Questa è la prima volta che la Corte penale internazionale ha designato uno Stato per l'esecuzione delle pene detentive.

Lubanga è stato condannato il 10 luglio 2012 a 14 anni di reclusione dalla Camera di primo grado I, dopo essere stato dichiarato colpevole dei crimini di guerra di

⁵⁴ International Criminal Court, Decision designating a State of enforcement, *Prosecutor v. Dominic Ongwen*, Case No. ICC-02/04-01/15, 9 November 2023, disponibile nel sito dell'ICC all'indirizzo: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2023_01717.PDF.

⁵⁵ International Criminal Court, Judgment and Sentence, *Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, Case No. ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, disponibile nel sito dell'ICC all'indirizzo: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1803eb162.pdf>.

⁵⁶ International Criminal Court, Sentencing judgment, *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Case No. ICC-01/04-02/06, 7 November 2019, disponibile nel sito dell'ICC all'indirizzo: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2019_06674.PDF.

arruolamento e reclutamento di bambini di età inferiore ai 15 anni e del loro utilizzo per partecipare attivamente alle ostilità. Il 1° dicembre 2014, la Camera d'appello ha confermato la condanna.⁵⁷

Germain Katanga è stato condannato, il 23 maggio 2014, a un totale di 12 anni di reclusione dopo essere stato dichiarato colpevole, come complice, di un capo di imputazione per crimini contro l'umanità (omicidio) e quattro capi di imputazione per crimini di guerra (omicidio, attacco a popolazione civile, distruzione di proprietà e saccheggio) commessi il 24 febbraio 2003 durante l'attacco al villaggio di Bogoro, nel distretto di Ituri della Repubblica Democratica del Congo. Il 13 novembre 2015, un collegio di tre giudici della Camera d'appello della CPI, specificamente nominato dalla Camera d'appello, ha esaminato la sentenza di Germain Katanga e ha deciso di ridurla.⁵⁸

2. Le disposizioni rilevanti della legge n. 237 del 2012

Le norme sull'esecuzione in Italia delle pene inflitte dalla CPI sono contenute nella Legge 20.12.2012, n. 237 recante “*Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale*”.⁵⁹

Il Capo III della legge n.237/2012 (articoli da 15 a 24) contiene la disciplina della esecuzione dei provvedimenti della Corte Penale Internazionale. In base all'art. 15, giudice della esecuzione dei provvedimenti della Corte è la Corte d'Appello di Roma.

Per quanto riguarda le pene detentive, ai sensi dell'art. 16, nel caso in cui l'Italia sia individuata come Stato di esecuzione di una pena detentiva, il Ministro della Giustizia deve innanzitutto chiedere il riconoscimento della sentenza, resa dalla Corte Penale Internazionale, alla Corte d'Appello, che si pronuncia, previo procedimento in camera di consiglio, con provvedimento ricorribile per Cassazione *ex art. 734 c.p.p.*

L'esecuzione della pena avviene nel rispetto dell'ordinamento penitenziario italiano, dello Statuto di Roma, del Regolamento di Procedura e di Prova e sotto il controllo, supervisione e monitoraggio della Corte Penale Internazionale, secondo quanto

⁵⁷ International Criminal Court, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04-01/06, 10 July 2012, disponibile nel sito dell'ICC all'indirizzo: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2012_07409.PDF.

⁵⁸ International Criminal Court, Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, *Prosecutor v. Germain Katanga*, Case No. ICC-01/04-01/07, 23 May 2014, disponibile nel sito dell'ICC all'indirizzo: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2015_18046.PDF.

⁵⁹ Legge 20 dicembre 2012 n. 237, in *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2012 n. 297.

previsto dall'art. 18 della Legge. Ai sensi dell'art. 20, poi, la pena può essere espiata anche in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare. Il Ministro della Giustizia, ove ritenuto necessario, può altresì sottoporre il condannato al regime carcerario speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in base all'art. 17 co. 2

L'art. 18 stabilisce inoltre che se il detenuto chiede l'ammissione a benefici penitenziari o a misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento italiano, il Ministro della Giustizia ne deve informare la Corte, con riserva di chiedere il trasferimento del condannato in altro Stato, nell'ipotesi di diniego da parte di quest'ultima.

Parimenti, in base all'art. 19, il Ministro della Giustizia ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Corte Penale Internazionale ogni evento che riguardi il condannato, quali la morte, l'evasione, l'avvenuta espiazione della pena, l'instaurarsi di ulteriori procedimenti penali.

L'art. 21 disciplina l'attuazione delle pene pecuniarie e degli ordini di riparazione imposti dalla Corte Penale Internazionale, fermo restando che l'esecuzione può avvenire in Italia solo se la sentenza è definitiva e se i beni o le utilità oggetto della esecuzione si trovano nel territorio nazionale. Se il Procuratore Generale ne fa richiesta, la Corte d'Appello di Roma può disporre l'esecuzione della confisca di beni e profitti, prescindendo da un preventivo riconoscimento formale del provvedimento. I beni confiscati vengono trasferiti alla Corte per il tramite del Ministero della Giustizia, che stabilisce con decreto le modalità operative.

Nell'impossibilità di procedere alla disposta confisca dei profitti, beni o averi, è ammesso il ricorso alla confisca "per equivalente" su somme di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità, anche in via indiretta.

In base all'art. 22 sorgessero difficoltà nell'eseguire i provvedimenti sanzionatori, è prevista l'attivazione di una procedura di consultazione con la Corte Penale Internazionale.⁶⁰

⁶⁰ ZANETTI, *La cooperazione con la Corte Penale Internazionale nella legge italiana di adeguamento (l. n. 237 del 2012)*, in *Processo penale e giustizia*, 2013, pp. 85–88.

Le disposizioni contenute nella Legge 237/2012 sull'esecuzione in Italia delle pene inflitte dalla CPI, finora non hanno mai trovato applicazione, in quanto nessun condannato dalla CPI ha scontato o sta scontando la sua pena in Italia.

3. La prospettiva di un accordo tra la Corte Penale Internazionale e l'Italia sull'esecuzione delle pene

La Corte Penale Internazionale ha concluso accordi sull'esecuzione delle pene con diversi Stati parti, tra cui Argentina, Austria, Belgio, Colombia, Danimarca, Mali, Norvegia, Svezia e Regno Unito.⁶¹

La Corte Penale Internazionale ha predisposto un modello di accordo sull'esecuzione delle pene che può essere adattato alle esigenze dei singoli Stati Parte, a condizione che vengano rispettate le disposizioni dello Statuto di Roma e del Regolamento di Procedura e di Prova.

Questo modello offre una struttura flessibile che consente agli Stati di integrare le specificità dei propri sistemi penitenziari nazionali nell'ambito dell'esecuzione delle pene inflitte dalla CPI. Tale flessibilità rimane sempre subordinata al rispetto degli standard internazionali sul trattamento dei detenuti.

Il preambolo dell'accordo richiama la base giuridica per la sua conclusione, ovvero l'art. 103 dello Statuto di Roma e la Regola 200 delle Regole di Procedura e Prova, nonché i principi espressi nei documenti internazionali relativi al trattamento dei detenuti che, sebbene non esplicitamente menzionati nello Statuto di Roma, sono indicati nell'accordo. Il documento elenca le informazioni e i documenti che devono essere trasmessi allo Stato di esecuzione. Questi includono il nome e cognome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, la copia della sentenza, la durata della pena e la data di inizio, nonché il tempo rimanente da scontare. Inoltre, la CPI fornisce informazioni relative allo stato di salute e al trattamento della persona condannata. A sua volta, lo Stato deve designare l'autorità competente a cui devono essere trasmesse queste informazioni e che deve accettare la consegna del detenuto. L'accordo ribadisce le disposizioni dello Statuto riguardanti l'osservanza degli standard contenuti nei trattati internazionali sui diritti umani relativi al trattamento dei detenuti.

⁶¹ International Criminal Court, Cooperation Agreements, 2023, disponibile nel sito della CPI, all'indirizzo: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-01/2023-cooperation-agreements-v.3-rgb.pdf>, p. 19.

L'accordo prevede che la pena detentiva venga eseguita in conformità con la legge dello Stato di esecuzione e con le condizioni specificate nell'accordo stesso. Tuttavia, lo Stato non può in alcun modo modificare la sentenza emessa dalla CPI e non può liberare la persona condannata prima della scadenza della pena senza il consenso della Corte. Inoltre, qualsiasi modifica alla durata o alle condizioni della pena detentiva, come un indulto o una commutazione della pena, deve essere concordata con la CPI.

Un altro aspetto chiave dell'accordo è che, anche se la responsabilità della detenzione è affidata agli Stati, la CPI mantiene il diritto di monitorare regolarmente le condizioni di detenzione per assicurarsi che siano adeguate e lo Stato di esecuzione deve consentire il monitoraggio delle condizioni di detenzione da parte della Corte, per garantire che siano conformi agli standard internazionali. Ciò implica che la CPI possa inviare un rappresentante per ispezionare le condizioni di detenzione, nonché ricevere rapporti regolari da parte dello Stato di esecuzione sul benessere della persona condannata. Se durante questo monitoraggio si riscontrano violazioni significative dei diritti dei detenuti, la CPI può richiedere il trasferimento dei condannati in un'altra struttura o in un altro Stato. A tal fine la comunicazione tra il condannato e la Corte durante tutto il periodo di esecuzione della pena deve essere libera e riservata.

Un altro importante punto dell'accordo riguarda la questione del trasferimento della persona condannata una volta terminata la pena detentiva. Lo Stato di esecuzione ha il dovere di trasferire la persona nello Stato di cui è cittadina o in un altro Stato che accetta di riceverla, salvo il caso in cui lo Stato di esecuzione consenta alla persona di rimanere sul suo territorio. In ogni caso, occorre tener conto delle preferenze della persona condannata in merito al trasferimento.

Ad oggi, non risulta che siano stati avviati negoziati tra la CPI e l'Italia per la stipula di un accordo sull'esecuzione delle pene, tuttavia, la conclusione di un accordo si pone come una questione centrale, pur non essendovi un obbligo in tal senso.

Certo è che con la stipula di un accordo con la Corte Penale Internazionale, l'Italia dimostrando un impegno concreto e responsabile nella difesa dei diritti umani, rafforzerebbe il proprio ruolo e prestigio nel sistema di giustizia penale internazionale; consoliderebbe la propria posizione nelle Nazioni Unite e in altre organizzazioni internazionali; migliorerebbe la cooperazione con altri Stati sottoscrittori del trattato di Roma.

È auspicabile, pertanto, che un percorso in tale direzione, bilanciando l'impegno internazionale con le esigenze interne, garantendo una gestione efficace delle risorse e della sicurezza, unito ad una opportuna strategia comunicativa che sottolinei come l'accordo nulla mina, ma piuttosto rappresenta un atto di responsabilità internazionale, sia intrapreso al più presto, dimostrando così il sostegno del nostro Paese per l'azione fondamentale della CPI e, più in generale, l'impegno nella cooperazione internazionale per la giustizia.

CONCLUSIONI

L'analisi svolta in questa tesi ha consentito di ricostruire il quadro normativo relativo all'esecuzione in Italia delle pene irrogate dai Tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda e dalla Corte Penale Internazionale e la giurisprudenza in materia dei due Tribunali ad hoc., mettendo in luce le difficoltà operative riscontrate.

Nel primo capitolo, si è approfondita la disciplina dell'esecuzione delle pene inflitte dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Sono stati analizzati lo Statuto del Tribunale e il Regolamento di Procedura e di Prova. Si è esaminata la normativa italiana di riferimento, in particolare il Decreto-legge n. 544 del 1993. È stato quindi considerato l'Accordo del 1999 tra Italia e Nazioni Unite, che ha regolato l'esecuzione delle pene ICTY nel nostro ordinamento. Infine, si è approfondita la prassi: sono stati esaminati i casi concreti in cui l'Italia ha accolto detenuti condannati dall'ICTY, tra cui il più noto caso Jelisić, che ha sollevato questioni sulla durata massima della pena eseguibile nel nostro Paese.

Il secondo capitolo ha riguardato l'esecuzione delle pene irrogate dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Innanzitutto, ci si è sulle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Procedura e di Prova. Si è analizzata la Legge n. 181 del 2002, che ha regolato la cooperazione tra l'Italia e l'ICTR, e l'Accordo del 2004 tra l'Italia e le Nazioni Unite, che ha permesso il trasferimento in Italia di Georges Ruggiu, unico europeo condannato dall'ICTR, a cui è stato dedicato un apposito paragrafo. Nel terzo capitolo, si è affrontata la questione dell'esecuzione in Italia delle pene pronunciate dalla Corte Penale Internazionale. Sono state analizzate le disposizioni dello Statuto di Roma del 1998 sull'esecuzione delle pene, che sono integrate dal Regolamento di Procedura e di Prova. Si è poi approfondita la normativa contenuta nella Legge n. 237 del 2012 sull'esecuzione delle pene inflitte dalla CPI. Infine, è stata considerata la questione della conclusione di un accordo tra l'Italia e la CPI, sul modello di quelli stipulati da altri Stati, che consenta anche ai condannati della Corte di espiare la pena in territorio italiano.

Dall'indagine condotta è emerso che il sistema di esecuzione delle pene stabilite dai Tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda e dalla CPI presenta numerose criticità, essendo basato sulla disponibilità degli Stati di accogliere gli individui

da questi condannati e sul conseguente raccordo tra la giurisdizione internazionale e le autorità nazionali.

Ad oggi, non risulta che siano stati avviati negoziati tra la CPI e l'Italia per la stipula di un accordo sull'esecuzione delle pene; tuttavia, rinnovando la passata esperienza nella esecuzione delle pene inflitte dall'ICTY e dall'ICTR, si auspica la conclusione di un accordo nel breve periodo, come atto di responsabilità internazionale e rinnovato sostegno del nostro Paese per l'azione della CPI e alla cooperazione internazionale per la giustizia.

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE E VOLUMI COLLETTANEI

ABELS, *Prisoners of the International Community*, The Hague, Asser Press, 2012.

AITALA, *Diritto internazionale penale*, Firenze, Le Monnier Università, 2022.

AKHAVAN, *Reducing Genocide to Law: Definition, Meaning, and the Ultimate Crime*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

AMBOS (ed.), *Rome Statute of the International Criminal Court, Article-by-Article Commentary*, 4th ed., Beck-Hart-Nomos, 2022.

AMBOS, *Treatise on International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2016, vol. III.

BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

BROOMHALL, *International Justice and State Sovereignty: The Role of the ICC*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

CARACCIOLO, *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000.

CARLIZZI, DELLA MORTE, LAURENTI, MARCHESI (a cura di), *La Corte Penale Internazionale: problemi e prospettive*, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2003.

CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale. Il Diritto processuale*, Bologna, Il Mulino, 2006.

CASSESE, GAETA, JONES (eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2002, vol. I – II.

CASSESE, *International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2013.

CASTELLANETA, *La cooperazione tra Stati e Tribunali penali internazionali*, Bari, Cacucci Editore, 2002.

CONFORTI, IOVANE (a cura di), *Diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2023.

ROBINSON, VASILIEV, SLIEDREGT, OOSTERVELD (eds.), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge, Cambridge University Press, 2024.

D'ASCOLI, *Sentencing in International Criminal Law*, Hart Publishing, 2011.

DRUMBL, *Atrocity, Punishment, and International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

DUFFY, *Implementation of the ICC Statute: International Obligations and Constitutional Considerations*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

FERRAJOLO, *Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e funzionamento nella prassi iniziale*, Milano, Giuffrè Editore, 2007.

LANCIOTTI, *La Corte Penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Torino, Giappichelli Editore, 2013.

MARCHESI, *La Corte penale internazionale: Ruolo della Corte e Ruolo degli Stati*, in *Illuminati*, Stortoni, Virgilio (a cura di), Crimini Internazionali tra Diritto e

Giustizia – Dai Tribunali Internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione, Torino, Giappichelli Editore, 2000.

MARCHESI, LATTANZI, SCHABAS (eds.), *The Enforcement of Sentences of the International Criminal Court*, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, L'Aquila, 2000, Vol. I.

METTRAUX, *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*, Oxford, Oxford University Press, 2010.

MULGREW, ABELS (ed.), *Research Handbook on the International Penal System*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016.

ORENTLICHER, *Some Kind of Justice: The ICTY's Impact in Bosnia and Serbia*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

POLITI, NESI (a cura di), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity*, Aldershot, Ashgate Publishing Ltd, 2001.

SCHABAS, *An Introduction to the International Criminal Court*, 6nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, 2nd ed., Oxford, OUP Oxford, 2016.

SCHABAS, *The UN International Criminal Tribunals. The Former Yugoslavia, Ruanda and Sierra Leone*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

SIMPSON, *Law, War and Crime: War Crimes Trials and the Reinvention of International Law*, Polity Press, 2007.

STAHN, *Critical Introduction to International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

STAHN, AGIUS, BRAMMERTZ, (eds.), *Legacies of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Oxford, Oxford University Press, 2020.

STERIO, SCHARF (ed.), *The Legacy of ad hoc Tribunals in International Criminal Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

WERLE, JESSBERGER (eds.), *Principles of International Criminal Law*, 4th Edition, Oxford, Oxford University Press, 2020.

ZANNOTTI, *La cooperazione giudiziaria internazionale: sfide e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2018.

ARTICOLI E CONTRIBUTI

ALTAFIN, *La legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale: un risultato parziale*, in *La comunità internazionale*, 2013, p. 359 ss.

BROOMHALL, KREB, *Implementing Cooperation Duties under the Rome Statute: A Comparative Synthesis*, in *The Rome Statute and Domestic Legal Orders*, Vol. II, Baden-Baden/Ripa di Fagnano Alto, 2005, pp. 525–530.

CASTELLANETA, *Limiti della primazia del Tribunale penale internazionale per il Ruanda in materia di esecuzione delle sentenze e di concessione della grazia*, in *Rivista di diritto internazionale*, SCRIVERE L'ANNO, pp.462-469.

CLARK, *The Proposed International Criminal Court: Its Establishment and its Relationship with the United Nation*, in *Criminal Law Forum*, 1997, pp. 411 ss.

CVOROVIC, *Execution of imprisonment sentenced by judgment of the international criminal court*, in *Journal of Liberty and International Affairs*, 2021, pp.154-163.

DELLA MORTE, *La conferenza di revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale e il crimine di aggressione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, pp. 697–699.

DONAT-CATTIN, *Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale: riflessioni a margine della Conferenza diplomatica dell'ONU*, in *La Comunità Internazionale*, 1998, p. 706 ss.

GUARDUCCI, TUCCIARELLI, *Il parziale adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale nella legge n. 237 del 2012*, in *Federalismi.it*, 2013, n. 1, pp. 9–12.

HOLÀ, WIJK, *Life after Conviction at International Criminal Tribunals: An Empirical Overview*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2014, pp.1-24.

KLIP, *Enforcement of Sanctions Imposed by the International Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1997, pp.144-164.

KREß, *Penalties, Enforcement and International Cooperation in the Statute of the International Criminal Court*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1998, pp.126–144.

LANCIOTTI, *L'obbligo di consegna del ricercato in base al mandato d'arresto europeo e i limiti posti dal diritto internazionale*, in *Scritti in onore di G. Badiali*, a cura di P. Pillitu, vol. I, Perugia, 2007, pp. 185–190.

LATTANZI, *Un piccolo passo sulla via dell'adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p.492 ss.

MATUSIAK, *Enforcement of imprisonment sentences of the International Criminal Court*, in *Probacja*, 2023, n. 3, p. 105 ss.

MÉGRET, *The International Criminal Court: Between Internationalism and Neo-Colonialism*, in *Leiden Journal of International Law*, 2002, pp. 725-739.

MORI, *Prime riflessioni sui rapporti tra Corte Penale Internazionale e Organizzazione delle Nazioni Unite*, in *La Comunità Internazionale*, 1999, p. 317 ss.

MUJUZI, *Steps Taken in Rwanda's Efforts to Qualify for the Transfer of Accused from the ICTR*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2010, pp.1-12.

NESI, *La Corte penale internazionale: profili e prospettive di attuazione nell'ordinamento italiano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, pp. 120-130.

PIERINI, *Enforcement of Sentences of Imprisonment of the ICC: Constitutional Concerns Relating the Rehabilitation of the Sentenced Person*, in *Military Law and the Law of War Review*, 2003, p. 219-225.

PISANI, *La rieducazione del condannato nel sistema penitenziario italiano*, in *Rivista Penale*, 2021, pp. 56-72.

PIVA, *Sanzioni e ne bis in idem nello Statuto della Corte penale internazionale*, in Mezzetti (a cura di) *Diritto penale internazionale*, II edizione, Torino, Giappichelli, 2010, pp.141-152.

PIVIDORI, *La legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, aprile 2014, pp. 1-10.

PULVIRENTI, *L'esecuzione delle pene detentive inflitte dalla Corte penale internazionale: Un difficile equilibrio tra effettività e garanzie costituzionali*, in Cassese, Chiavario, De Francesco (a cura di) *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Torino, 2005, pp.467–494.

SLUITER, *State cooperation in the enforcement of sentences*, in Mulgrew and Abels (eds.) *Research Handbook on the International Penal System*, Edward Elgar Publishing, 2016, pp.229-249.

STIEL, STUCKEMBERG, *Enforcement*, in Klamberg, Nilsson, Angotti (eds.), *Commentary on the Law of the International Criminal Court*, Torkel Opsahl Academic Epublisher, Brussels, 2003, pp.827-895.

TOLBERT, *Case Analysis: The International Tribunal for the former Yugoslavia and the Enforcement of Sentences*, in *Leiden Journal of International Law*, 1998, pp.655-669.

ZANETTI, *La cooperazione con la Corte penale internazionale nella legge italiana di adeguamento* (l. n. 237 del 2012), in *Processo penale e giustizia*, 2013, pp.81-92.

TRATTATI INTERNAZIONALI

Agreement between the Government of the Italian Republic and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Hague, 6 February 1997, disponibile online all'indirizzo: <https://icty.org>.

Agreement between the Government of the Italian Republic and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Rome, 17 March 2004, disponibile online all'indirizzo: unictr.irmct.org.

ATTI DELLE NAZIONI UNITE

Assemblea Generale

Risoluzione n. 43/173 del 9 dicembre 1988, “Principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionamento”.

Risoluzione n. 45/111 del 14 dicembre 1990, “Principi fondamentali sul trattamento dei detenuti”.

Consiglio di Sicurezza

Risoluzione n. 955 dell' 8 novembre 1994.

Risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993.

Consiglio economico e sociale

Risoluzioni 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, “Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti”.

LEGISLAZIONE ITALIANA

Legge 7 giugno 1999 n. 207, in Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999 n. 151 “Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia”.

Legge 12 luglio 1999 n. 232, in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1999 n. 167 “Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998”.

Legge 2 agosto 2002 n. 181, in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2002 n. 190 “Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini”.

Legge 6 febbraio 2006 n. 64, in Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2006 n. 53, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per

l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”.

Legge 20 dicembre 2012 n. 237, in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2013 n. 6 “Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale”.

Legge 27 maggio 2015 n. 76, in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015 n. 162, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte Penale Internazionale, con Allegati, fatto a New York il 9 settembre 2002”.

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA

Goran Jelisić

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber I, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. IT-95-10-T, Judgement, 14 December 1999.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. IT-95-10-A, Judgement, 5 July 2001.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the International Tribunal, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. IT-97-25-A, Order designating the State in which Goran Jelisić is to serve his prison sentence, 21 August 2001 (Made public per President order of 29 October 2008).

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the Mechanism, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. MICT-14-63-ES, Decision of the President on recognition of commutation of sentence, remission of sentence and early release of Goran Jelisić, 11 August 2017.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. MICT-14-63-ES, Registrar's submission of Mr. Goran Jelisić application for pardon, commutation of sentence and/or early release, 11 September 2020.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the Mechanism, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. MICT-14-63-ES, Decision on sentence remission and early release of Goran Jelisić, 11 March 2021.

Mechanism for International Criminal Tribunals, The President of the Mechanism, The Prosecutor v. Goran Jelisić, Case No. MICT-14-63-ES, Order for the transfer of Goran Jelisić to the United Nation Detention Unit on a temporary basis, 25 November 2022.

Milorad Krnojelac

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber II, The Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Case No. IT-97-25-S, Judgement, 15 March 2002.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Case No. IT-97-25-A, Judgement, 17 September 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the International Tribunal, The Prosecutor v. Milorad Krnojelac, Case No. IT-97-25-ES, Order designating the State in which Milorad Krnojelac is to serve his prison sentence, 30 January 2004.

Vinko Martinović

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, The Prosecutor v. Vinko Martinović, Case No. IT-98-34-T, Judgement, 31 March 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Vinko Martinović, Case No. IT-98-34-A, Judgement, 3 May 2006.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the International Tribunal, The Prosecutor v. Vinko Martinović, Case No. IT-98-34-ES, Order designating the State in which Vinko Martinović is to serve his prison sentence, 11 March 2008.

Mechanism for International Criminal Tribunals, The Prosecutor v. Vinko Martinović, Case No. MICT-15-86, Decision on the registrar's request to reclassify exhibits, 1 September 2016.

Mladen Naletilić

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, The Prosecutor v. Mladen Naletilić, Case No. IT-98-34-T, Judgement, 31 March 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Mladen Naletilić, Case No. IT-98-34-A, Judgement, 3 May 2006.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the International Tribunal, The Prosecutor v. Mladen Naletilić, Case No. IT-98-34-ES, Order designating the State in which Mladen Naletilić is to serve his prison sentence, 11 March 2008.

Mechanism for International Criminal Tribunals, The Prosecutor v. Mladen Naletilić, Case No. MICT-15-86, Decision on the registrar's request to reclassify exhibits, 1 September 2016.

Dragan Nikolić

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber II, The Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-S, Judgement and Sentence, 18 December 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber, The Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-A, Judgement, 4 February 2005.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The President of the International Tribunal, The Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-02-ES, Order designating the State in which Dragan Nikolić is to serve his prison sentence, 31 May 2006.

TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA

Georges Ruggiu

International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, The Prosecutor v. Georges Ruggiu, Case No. ICTR-97-32-1, Judgement and Sentence, 1 June 2000.

International Criminal Tribunal for Rwanda, The President of the International Tribunal, The Prosecutor v. Georges Ruggiu, Case No. ICTR-97-32-S, Decision on the application for early release of Georges Ruggiu, 12 May 2005.

International Criminal Tribunal for Rwanda, Office of the President, The Prosecutor v. Georges Ruggiu, Case No. ICTR-97-32-A26, Decision on the enforcement of sentence, 13 February 2008.